



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento

nr. 25 • Francesco Grasso
Paolo Terazzi

Commissione
Principi Contabili

i quaderni



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE



Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento

nr. **25** • Francesco Grasso
Paolo Terazzi

Commissione
Principi Contabili

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Carlo Palumbo, Angelo Provasoli.

Comitato Scientifico:

Giancarlo Astegiano, Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Renzo Nisi, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Stefania Totaro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alesandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Principi Contabili:

Delegato del Consiglio: Matteo Gavazzi Borella.

Presidente della Commissione: Riccardo Raul Bauer.

Componenti: Lucia Abati, Giuseppe Alfarano, Massimo Barbaria, Elisabetta Barone, Natalia Bencivenni, Giorgio Beretta, Roberta Bianchi, Paolo Carlo Borghi, Michela Ciani, Marco Clementi, Stellamaris Coluccia, Maria Grazia Ferrari, Antonella Finazzi, Roberto Fiorenti, Marco Franchi, Andrea Federico Galimberti, Matteo Gandini, Massimo Garampazzi, Giuseppe Giove, Francesco Grasso, Sara Inglese, Marco Jannon, Rosanna Lupica Piccitto, Domenico Maniscalco, Girolamo Matranga, Claudia Mezzabotta, Mario Mirarchi, Fabio Mischi, Luca Occhetta, Elena Piccagli, Luisa Polignano, Barbara Premoli, Riccardo Raffo, Giovanni Rovelli, Marco Salvatore, Anna Maria Sanchirico, Stefano Santucci, Tiziano Luigi Sesana, Paolo Terazzi, Alessia Tota, Matteo Trezzi, Fabio Massimo Vittori, Mariarosa Zanella.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Introduzione.....	5
1. Normativa di riferimento.....	7
2. Area di Consolidamento.....	13
3. Metodi di consolidamento.....	21
4. Elaborazione del bilancio consolidato.....	27
4.1. Traduzione di bilanci espressi in valuta estera	27
4.2. Operazioni intercompany	31
4.2.1. Elisioni: operazioni che non influenzano il risultato ed il patrimonio netto aggregato.....	32
4.2.2. Eliminazioni: operazioni che influenzano il risultato ed il patrimonio netto aggregato.....	35
4.3. Eliminazione delle partecipazioni.....	44
4.3.1. Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata: consolidamento integrale	44
4.3.2. Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata: consolidamento proporzionale	54
4.3.3. Eliminazione delle partecipazioni indirette.....	55
4.3.4. Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	60

4.4. Imposte Differite	62
5. Patrimonio Netto	71
5.1. Prospetto dei movimenti delle voci del patrimonio netto	71
5.2. Raccordo patrimonio netto e risultato della capogruppo con patrimonio netto e risultato del consolidato.....	73
6. Contenuto del bilancio consolidato	75
7. Esempio pratico di un consolidamento	89

INTRODUZIONE

Le aggregazioni in gruppi d'impresa, in particolare a partire dagli ultimi decenni, hanno costituito un fenomeno sempre più rilevante, e conseguentemente è diventato sempre più necessario il bisogno di definire delle metodologie di formazione e rappresentazione dei dati al fine di informare i terzi sulle dinamiche patrimoniali, finanziarie ed economiche, sull'organizzazione e sulle prospettive di sviluppo del gruppo, considerato unitariamente.

Nel nostro paese il Legislatore ha disciplinato i criteri di redazione e il contenuto del bilancio consolidato con i Decreti Legislativi 127/91 (società industriali, commerciali e di servizi) e 87/92 (enti finanziari e creditizi), recependo la VII direttiva Cee.

Va rilevato però che soprattutto con riferimento alle imprese industriali, commerciali e di servizi, il Legislatore ha dettato poche norme di legge per la valutazione e l'esposizione nei bilanci (di esercizio e consolidati), rinviando per gli aspetti *tecnici* ai principi contabili.

Il bilancio consolidato rappresenta lo strumento che permette di rappresentare la realtà patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, attraverso una opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo.

È del tutto evidente infatti come la rappresentazione di un gruppo non possa essere determinata attraverso una mera sommatoria degli stati patrimoniali e dei conti economici delle singole società componenti il gruppo, e che neppure il bilancio della controllante è, da solo, idoneo a rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. In tale bilancio infatti le imprese controllate, anche se valutate correttamente, risultano rappresentate esclusivamente dalla voce "Partecipazioni", e pertanto non risultano evidenziate le dinamiche del gruppo.

Questo quaderno analizza i principali aspetti legati alla redazione del bilancio consolidato, con riferimento ai GAAP nazionali, evidenziando, ove significativo, le differenze con i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

La normativa relativa al bilancio consolidato è in costante evoluzione.

Si ricorda che l'OIC ha proposto, attraverso i seguenti documenti approvati nel gennaio 2007:

- Ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
- Relazione all'ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 delle significative modifiche agli articoli del D.Lgs 127/1991.

Alla data di redazione del presente quaderno tali modifiche non sono state ancora recepite e quindi il quaderno è basato sulla normativa attualmente in vigore. Considerata però sia la rilevanza delle modifiche proposte dall'OIC sia il loro prevedibile recepimento (*a breve termine !?*) dal Legislatore, qualora significative, sono state date indicazioni sulle novità dei documenti sopra menzionati.

Il quaderno ha un taglio operativo e viene dato ampio rilievo ad esemplificazioni pratiche.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Fonti normative

- D.Lgs. 127/91 e D.Lgs. 87/92
- Principi Contabili CNDCCR/OIC
- Principi Contabili IASB
- Direttive e Regolamenti Comunitari
- Altre Fonti (regolamenti CONSOB)

La diffusione/pubblicazione del bilancio consolidato è stata per lungo tempo effettuata su base volontaria. Per le sole società quotate essa era stata resa obbligatoria dalla CONSOB in base ai poteri assegnategli dalla L. 216 del 7.06.1974.

La diffusione legale per la generalità dei gruppi avviene quindi con i Decreti legislativi 127/91 e 87/92 rispettivamente aventi come riferimento il primo la generalità delle società industriali, commerciali e di servizi, ed il secondo gli enti finanziari e creditizi, che recependo la VII direttiva CEE, determinano i criteri di redazione ed il contenuto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

In dettaglio ci soffermiamo sul D.Lgs 127/91.

Il Decreto Legislativo 127/91

Il capo III del citato decreto è relativo al bilancio consolidato. In dettaglio:

- Art. 25 – Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato
- Art. 26 – Imprese controllate
- Art. 27 – Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato
- Art. 28 – Casi di esclusione dal consolidamento
- Art. 29 – Redazione del bilancio consolidato
- Art. 30 – Data di riferimento del bilancio consolidato
- Art. 31 – Principi di consolidamento

- Art. 32 – Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati
 - Art. 33 – Consolidamento delle partecipazioni
 - Art. 34 – L’uniformità dei criteri di valutazione
 - Art. 35 – Scelta dei criteri di valutazione
 - Art. 36 – Partecipazioni non consolidate
 - Art. 37 – Consolidamento proporzionale alla partecipazione
 - Art. 38 – Contenuto della nota integrativa
 - Art. 39 – Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni
 - Art. 40 – Relazione sulla gestione
 - Art. 41 – Controllo del bilancio consolidato
 - Art. 42 – Pubblicazione del bilancio consolidato
 - Art. 43 – Obblighi delle imprese controllate

I principi contabili CNDRC/OIC e IASB

Soprattutto con riferimento alle imprese industriali, commerciali e di servizi il Legislatore ha dettato poche norme di legge per la valutazione e l’esposizione nei bilanci (di esercizio e consolidati), rinviando tutto il resto alla “tecnica”, a volte in maniera totale (es. contratti derivati), e a volte in maniera parziale (es. discrezionalità nella allocazione delle differenze di consolidamento).

Con il termine “tecnica” si fa riferimento ai principi contabili: norme che stabiliscono in maniera particolareggiata l’individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione.

I principi contabili cui si fa riferimento sono:

- Principi Contabili CNDRC/OIC
- IAS-IFRS, con le relative interpretazioni SIC-IFRIC.

Le due categorie di principi contabili non sono esattamente equivalenti da un punto di vista legale, infatti i principi contabili nazionali (CNDRC/OIC) sono ancillari rispetto alla normativa civilistica, i principi IAS/IFRS, essendo parte dei “regolamenti comunitari” sono norma di legge negli stati membri.

Di conseguenza chi redige un bilancio consolidato secondo principi nazionali e non li applicasse in modo completo e corretto, infrange la legge solo nel momento in cui da queste inesattezze ne deriverebbero altre fattispecie (i.e. falso in bilancio); viceversa se una società è tenuta alla

redazione del bilancio secondo principi internazionali, il solo fatto di non aver applicato in tutto o in parte un principio è di fatto una infrazione alla legge.

Nella redazione del bilancio consolidato, tutti i principi contabili devono essere tenuti in considerazione, di seguito sono riportati quelli che più specificatamente sono rilevanti nelle attività di “passaggio” dai singoli bilanci societari al bilancio consolidato.

- Principi CNDCR rivisti dall'OIC
 - n. 17 Bilancio consolidato
 - n. 20 Titoli e Partecipazioni
 - n. 21 Il Metodo del Patrimonio Netto
- Principi OIC
 - OIC 3

Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

- Principi Contabili Internazionali IASB
 - IAS
(International Accounting Standards)
 - n. 22 Business Combination
 - n. 24 Related Parties Transactions
 - n. 27 Consolidated Financial Statements
 - n. 28 Investments in Associated
 - n. 31 Interest in Join Ventures
 - n. 34 Interim Financial Reporting
 - n. 14 Segment Reporting
 - n. 12 Income Taxes
 - n. 17 Leasing
 - n. 36 Impairment
 - IFRS
(International Financial Reporting Standards)
 - n. 3 Business Combination
 - n. 8 Segment Reporting (Dal 2009)
 - SIC
(Standing Interpretation Committee)
 - n. 3 Elimination of unrealized profit and losses on transaction with associated
 - n. 12 Consolidation – special purpose entities
 - n. 20 Equity accounting Method
 - n. 33 Consolidation at Equity Method – Potential Voting Rights and allocation of Ownership Interest

- IFRIC
(International Financial Reporting Interpretation Committee)
 - n. 10 Interim Financial Reporting & Impairment
 - n. 16 Hedge of a Net Investment in a Foreign Operation

Bilancio IAS o bilancio secondo la normativa nazionale?

I Principi Internazionali sono obbligatori per determinate tipologie di società, tutte le altre società che redigono il bilancio consolidato, possono utilizzare tanto i principi internazionali, quanto la normativa nazionale. Non vi sono quindi società che sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale, e che non possono optare per la scelta dei principi internazionali.

Le seguente tabella espone il quadro riassuntivo delle società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (e del bilancio di esercizio) utilizzando i principi internazionali.

Le società indicate alla lettere “e” ed “f”, sono quelle che nella redazione del bilancio (consolidato e di esercizio) possono utilizzare tanto i principi IAS/IFRS che quelli nazionali. La eventuale redazione del bilancio consolidato secondo Principi Internazionali non costituisce un vincolo alla redazione del bilancio di esercizio utilizzando i principi nazionali.

Tipologie società	Bilancio consolidato IAS/IFRS	Bilancio d'esercizio IAS/IFRS
a) Società quotate	obbligo da 2005	facoltà da 2005 obbligo da 2006
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	obbligo da 2005	facoltà da 2005 obbligo da 2006
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica	obbligo da 2005	facoltà da 2005 obbligo da 2006
d) Società assicurative	obbligo da 2005	obbligo da 2006 se quotate e se no bilancio consolidato
e) Società incluse nel bilancio consolidato da società sub a), b), c) e d)	facoltà da 2005	facoltà da 2005

Tipologie società	Bilancio consolidato IAS/IFRS	Bilancio d'esercizio IAS/IFRS
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a), b), c) e d)	facoltà da 2005	facoltà da 2005 se opzione per il consolidato
g) Società diversa da precedenti non incluse in un bilancio consolidato	---	facoltà dall'esercizio individuato con apposito decreto
h) Società con bilancio abbreviato	---	no

Direttive e Regolamenti Comunitari

La normativa nazionale è allineata con quella comunitaria solo in momenti successivi, si può quindi affermare che le direttive comunitarie “anticipano” la normativa nazionale, determinandone i cambiamenti e le evoluzioni.

Le principali direttive comunitarie in materia di criteri e di normativa per la redazione dei bilanci (di esercizio o consolidati) sono le seguenti:

- IV e VII direttiva
- Direttive 2001/65, 2003/51
- Direttiva 2006/43
- Direttiva 2006/46

Altre Fonti Normative

La normativa nazionale sul bilancio consolidato è altresì influenzata da altre fonti, quali i documenti e le circolari della CONSOB, nonché dai regolamenti di Borsa Italiana. Infatti tali organismi prevedono spesso specifiche richieste di informativa supplementare, (ad esempio particolari capitoli o contenuti della relazione sulla gestione) alle società quotate, determinando in questo modo degli standard, che frequentemente sono poi recepiti nella normativa generale.

Tra i documenti che più rilevanti in questo senso citiamo il “Regolamento Emittenti” emesso dalla CONSOB.

2. AREA DI CONSOLIDAMENTO

Fonti normative

- D.Lgs. 127/91 art 25,26,27,28
- Principi Contabili CNDRC / OIC n. 17
- Principi Contabili IAS 27
- Direttiva Cee 2003/51
- Direttiva Cee 2006/46

Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di **un'unica grande società**.

Da ciò derivano due importanti caratteristiche:

- le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;

- gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Dal momento che non esiste una definizione giuridica di gruppo, **chi deve redigere il bilancio consolidato?**

L'Art 25 D.Lgs 127/91 determina una individuazione indiretta del Gruppo attraverso il **concetto di controllo** di una società su un'altra purché la società controllante sia:

- una società di capitali (Spa, Sapa, Srl);
- un ente pubblico economico di cui all'art 2201 c.c., una società cooperativa o una mutua assicuratrice che controllano una società di capitali (Spa, Sapa, Srl);
- una società in nome collettivo o in accomandita semplice qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata.

Da questo si può agevolmente dedurre che se una società rientra tra le

categorie sopra esposte e controlla una o più società essa è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato.

Chi è esonerato dalla redazione del bilancio consolidato?

L'Art 27 D.Lgs 127/91 determina i casi di esonero.

- Esonero Implicito ex art 25, per mancanza dell'obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio
 - Società di persone (salvo che tutti i soci illimitatamente responsabili siano Società di capitale)
 - Associazioni e fondazioni svolgenti attività economica
 - Imprese individuali.
- Soggetti esonerati in base alle dimensioni
 - Impresa controllante la cui aggregazione di valori con le controllate non abbia superato per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti
 - Totale Ricavi €. 35 mln
 - Totale Attivo €. 17,5 mln
 - Totale Dipendenti 250.
- Soggetti esonerati poiché a loro volta controllati
 - Se una impresa è controllata da una impresa che è soggetta all'obbligo di pubblicazione del bilancio consolidato secondo il diritto di un paese CEE e tale bilancio consolidato viene depositato in lingua italiana presso il registro delle imprese (entro 60 gg).

L'esonero per i soggetti a loro volta controllati non si applica se la redazione del consolidato è stata richiesta almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio da almeno il 5% dei soci.

L'esonero non si applica se la impresa è quotata in borsa.

Le ragioni dell'esonero devono essere spiegate nella nota integrativa della capogruppo.

Particolare attenzione merita l'esonero in base alla dimensioni.

L'art. 27 stabilisce l'esonero per i soggetti che **per due esercizi consecutivi** non abbiano superato i parametri.

Si deve intendere quindi che un solo esercizio nel quale non vengono superati i parametri non sia sufficiente per essere esonerati, e questo è molto importante per i Gruppi di nuova costituzione: indipendentemente dalle dimensioni, il primo anno di costituzione del Gruppo, occorre redigere il bilancio consolidato.

Si veda la seguente tabella:

	Supera Parametri	Esonero
Primo anno	no	no
Secondo anno	no	sì
Terzo anno	no	sì
Quarto anno	sì	no

Come valutare i parametri quantitativi per l'esonero ex art 27?

La valutazione dei limiti di quantitativi ha trovato con il recepimento delle direttive 2003/51 e 2006/46 risposta a numerose domande, in sintesi:

- i limiti indicati si intendono al netto delle operazioni infragruppo, è consentita la valutazione “al lordo” maggiorando i limiti del 20%;
- il totale dei ricavi è dato solo dai ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- i limiti da considerare possono essere diversi da un esercizio all'altro;
- le imprese da considerare per il calcolo dei limiti sono solo le imprese controllate che andrebbero incluse nel consolidato
 - nel caso di diversa data di riferimento è sufficiente l'ultimo bilancio approvato, salvo sfasamento temporale eccessivo (superiore a tre mesi)
 - non è necessario procedere a rettifiche in caso di criteri di valutazioni difformi da quelli di gruppo.

Quali imprese includere nell'area di consolidamento?

Devono essere incluse nell'area di consolidamento le imprese controllate ai sensi dell'art 26 D.Lgs 127/91: e cioè quelle sulle quali la impresa controllante ha:

- Controllo di diritto
 - disponibilità, diretta o indiretta, della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (art. 2359 n. 1 c.1 cod. civ.);
 - controllo autonomo della maggioranza dei diritti di voto derivante da accordi con altri soci (patti di sindacato, rinuncia al diritto di voto, ecc.).
- Controllo di fatto
 - influenza dominante, derivante dalla disponibilità, diretta o indiretta, di voti nell'assemblea ordinaria (minoranza qualificata)

- (art. 2359 n. 2 c. 1 cod. civ.);
- influenza dominante, esercitata in virtù di un diritto derivante da un contratto o da una clausola statutaria.
 - Società veicolo
 - Quelle società create appositamente al fine di – o utilizzate per – realizzare operazioni nell’interesse di un’altra società (ricevere finanziamenti dallo sponsor o da banche per effettuare acquisizioni in nome proprio, od acquistare dallo sponsor un coacervo di crediti e cartolarizzarli, o altre attività o rami d’azienda, e così via) anche se non formalmente controllate.
 - Una fattispecie per alcuni versi analoga a quella delle società veicolo è quella delle imprese controllate le cui azioni siano gravate da pegno a favore di un creditore. Quando il passaggio al creditore pignoratizio del diritto di voto, pur previsto dal codice civile, rappresenta unicamente uno strumento volto a rafforzare la garanzia sul credito concesso, il creditore pignoratizio non dovrà effettuare il consolidamento della controllata sulle cui azioni è iscritto il pegno; questa dovrà essere consolidata dall’impresa debitrice, sulla quale ricadono gli effetti positivi o negativi dell’attività svolta dalla controllata.*
 - Le imprese a controllo congiunto ai sensi dell’art 37 D.Lgs 127/91
 - la partecipazione deve risultare qualificata: non inferiore ai limiti stabiliti per le partecipazioni collegate (20% dei voti, ovvero 10% nei casi di quotazione in borsa);
 - il controllo deve essere esercitato congiuntamente: nessun socio deve avere il dominio autonomamente;
 - devono esistere precisi accordi contrattuali con gli altri soci al riguardo.

Quali imprese escludere dall’area di consolidamento?

L’art 28 D.Lgs 127/91 determina i casi di esclusione dal consolidamento. (Tali casi di esclusione si applicano alle imprese che sono state definite “controllate” ai sensi dell’art 26 D.lgs 127/91 precedentemente commentato).

Relativamente alle imprese controllate si hanno solo casi di possibili esclusione, non vi sono casi di esclusione obbligatoria. Infatti Il D.lgs 32 del 2 febbraio 2007 ha abrogato il primo comma dell’Art 27 D.Lgs 127/91 che prevedeva l’obbligatorietà della esclusione per le imprese che svolgono attività dissimile.

Le imprese controllate che possono essere escluse dall’area di consolidamento sono:

- Le imprese la cui inclusione sarebbe irrilevante (irrilevanza da giudicare nel complesso).
 - Le imprese relativamente alle quali l'esercizio dei diritti di voto è soggetto a forti restrizioni
 - procedure concorsuali
 - procedimenti di nazionalizzazione o esproprio.
 - Le imprese relativamente alle quali non è possibile ottenere le informazioni in maniera tempestiva
 - per fatti straordinari
 - per circostanze politiche.
 - Le imprese le cui azioni sono possedute unicamente allo scopo di una successiva rivendita
 - lo scopo di rivendita deve essere immediato e non eventuale (entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio)
 - queste partecipazioni devono essere iscritte nell'attivo circolante.

Area di consolidamento:

Sintesi

Sinteticamente, un'impresa è inclusa nell'area di consolidamento quando sussistono le seguenti condizioni:

- un controllo di diritto ed un esercizio effettivo del controllo;
- un controllo di fatto, incluse anche le società veicolo;
- la partecipata è rilevante;
- si ha la possibilità di ottenere le informazioni;
- la partecipata è in regime di funzionamento;
- la partecipata non è detenuta allo scopo di una immediata vendita.

Quando una impresa entra nell'area di consolidamento?

Nel momento in cui il gruppo acquisisce il controllo, tenendo conto che:

- il bilancio consolidato include il conto economico della impresa acquistata solo dal momento dell'acquisto alla fine dell'esercizio;
- in caso di scarsa rilevanza sui conti consolidati è ammesso includere l'intero conto economico della partecipata.

Quando una impresa esce dall'area di consolidamento?

Nel momento in cui il gruppo cede il controllo, tenendo conto che:

- Il bilancio consolidato include il conto economico della impresa ceduta solo fino al momento della cessione;
- In caso di scarsa rilevanza sui conti consolidati è ammesso escludere l'intero conto economico della partecipata.

Area di Consolidamento: differenze D.Lgs 127/91 e IAS/IFRS

Si possono così sintetizzare.

- Gli IAS/IFRS non ammettono:
 - l'esclusione di una controllata in cui l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi restrizioni (purché questo non ne impedisca il controllo);
 - l'esclusione di una controllata poiché destinata alla vendita (controllo temporaneo);
 - l'esonero dall'obbligo di redazione del consolidato per i gruppi di piccola dimensione;
 - le deroghe che in caso di ingresso od uscita dall'area di consolidamento consentono di includere/escludere l'intero conto economico della partecipata.
- Gli IAS/IFRS prevedono:
 - I diritti di voto potenziali purché prontamente esercitabili devono essere considerati nella determinazione della natura del legame partecipativo.


Area di Consolidamento: quali differenze tra D.Lgs 127/91 e Direttive Europee

Gruppi Orizzontali e Direttiva Unitaria:

L'attuale disposto normativo nazionale esclude tutte le situazioni in cui il coordinamento o la direzione unitaria delle imprese, pur ravvisabile in situazioni di fatto, non è basato su vincoli giuridici obiettivamente rilevabili (per esempio, esercizio del diritto di voto).


Il bilancio consolidato viene redatto a livello dei singoli gruppi e non a livello della direzione unitaria (vedi Art. 25 D.Lgs 127/91 sopra dettagliato).

I rapporti di ciascun gruppo soggetto alla direzione unitaria verso le altre società o gruppi che fanno capo alla medesima direzione unitaria, sono rilevati e descritti nell'ambito dei rapporti verso le entità correlate.



**Area di Consolidamento:
Caso Pratico**

Come determinare il controllo in caso di Holding Indirette?



Nei casi sopra riportati non vi sono differenze tra controllo di diritto e di fatto.

3. METODI DI CONSOLIDAMENTO

Fonti normative

- Principio Contabile 17 rivisto dall'OIC cap. 4.2
- D.lgs 127/91 Art 31,37

La redazione del bilancio consolidato di gruppo comporta innanzitutto la **scelta del metodo di consolidamento** (integrale o proporzionale) e la necessità di individuare il trattamento delle interessenze di terzi al patrimonio netto e al risultato d'esercizio tanto in termini di valore quanto in termini di rappresentazione.

Le soluzioni sono legate alle diverse teorie contabili di gruppo accettate:

- A. Il metodo di consolidamento integrale nella teoria dell'entità (entity theory)*
- B. Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory)*
- C. Il metodo di consolidamento integrale nella teoria della "capogruppo" (parent company theory)*
- D. Il metodo del patrimonio netto (equity method)*

A. Il metodo di consolidamento integrale nella teoria dell'entità (entity theory)

Il gruppo costituisce un'unica entità economica e contabile e pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel suo complesso, senza distinzione alcuna delle interessenze di terzi in termini economici e patrimoniali.

Conseguentemente, attività e passività, costi e ricavi, risultato d'esercizio e patrimonio, devono essere consolidati integralmente, al fine di mostrare la complessiva struttura patrimoniale e reddituale del Gruppo quale unicum indivisibile.

B. Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory)

Le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede, devono quindi entrare nel processo di consolidamento nella medesima proporzione.

L'unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso bensì il bilancio della capogruppo e il consolidato altro non è che un'estensione di quello, per tenere conto delle quote detenute nelle società controllate.

Il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidato dovranno rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo e il metodo di consolidamento consisterà nella attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio.

Le interessenze di terzi sono pertanto eliminate nel processo di consolidamento. *(Si precisa che ciò non comporta in modo assoluto la totale assenza di interessenza di terzi nel consolidato, infatti, in caso di consolidamento proporzionale di una controllata che a sua volta ha consolidato in modo integrale una sua controllata esse possono comunque manifestarsi).*

C. Il metodo di consolidamento integrale nella teoria della “capogruppo” (parent company theory)

Contempera l'esigenza di fornire una completa informazione della realtà economico patrimoniale del gruppo con quella di evidenziare il risultato economico e il patrimonio netto di stretta pertinenza della capogruppo.

Il metodo di consolidamento è pertanto quello della integrale attrazione di attività, passività ecc., che al contrario di quanto previsto nell'applicazione connessa con la teoria dell'entità, deve evidenziare la quota di patrimonio netto e di risultato economico di pertinenza di terzi.

Le quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi possono essere evidenziate nel contesto del patrimonio netto o nelle passività.

D. Il metodo del patrimonio netto (equity method)

E' un consolidamento sintetico, che non può considerarsi sostitutivo di un vero e proprio procedimento di consolidamento in quanto non attrae nel bilancio della capogruppo le attività, le passività e i componenti del risultato economico.

Il risultato delle controllate è esposto in una singola riga del conto economico (tra i proventi da partecipazioni).

Il valore (pro quota) del patrimonio delle controllate è sinteticamente esposto nella voce “Partecipazioni”.

Nella Pratica quale metodo deve essere utilizzato?

La seguente tabella riepiloga, sulla base della tipologia di controllo, il metodo di consolidamento da utilizzare secondo la normativa ed i principi contabili nazionali, raffrontato con quello previsto dai principi internazionali:

Tipo di Controllo	Metodo D.Lgs 127	Metodo Principi IFRS
Per le società controllate incluse nell'area di consolidamento	Consolidamento integrale nella teoria della “capogruppo” (parent company theory)	Consolidamento integrale nella teoria della “capogruppo” (parent company theory)
Per le società controllate escluse dall'area di consolidamento	Patrimonio netto (equity method)	Consolidamento integrale nella teoria della “capogruppo” (parent company theory)
Per le società a controllo congiunto	Consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory)	Consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory) <i>NB: lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft 9 - Joint Arrangements, che se approvata in via definitiva modifica lo IAS 31 prevedendo come unico metodo di consolidamento per le società a controllo congiunto il metodo del patrimonio netto (Equity Method)</i>
Per le società collegate	Patrimonio netto (equity method)	Patrimonio netto (equity method)
Casi Particolari		
Per le controllate con attività dissimile (se escluse dall'area di consolidamento)	Patrimonio netto (equity method)	Consolidamento Integrale Sempre
Società in liquidazione	Valutazione al Costo	Se controllate: consolidamento Integrale (parent company theory);

Tipo di Controllo	Metodo D.Lgs 127	Metodo Principi IFRS
Casi Particolari		
Società in liquidazione	Valutazione al Costo	Se a controllo congiunto: metodo proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory), Se collegate: metodo del patrimonio netto (equity method)
Altre procedure concorsuali che non comportano la liquidazione	Possibilità di esclusione dal consolidamento e conseguente Valutazione al Costo o al Patrimonio Netto	Se controllate: consolidamento Integrale (parent company theory); Se a controllo congiunto: metodo proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory), Se collegate: metodo del patrimonio netto (equity method)
Società Irrilevante (da valutare nel complesso)	Possibilità di esclusione dal consolidamento e conseguente Valutazione al Costo o al Patrimonio Netto	Se controllate: consolidamento Integrale (parent company theory); Se a controllo congiunto: metodo proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory), Se collegate: metodo del patrimonio netto (equity method)
Impossibilità a ottenere informazioni	Possibilità di esclusione dal consolidamento e conseguente Valutazione al Costo o al Patrimonio Netto	Fattispecie non prevista
Azioni o quote detenute per rivendita	Possibilità di esclusione con iscrizione della partecipata tra le attività del circolante. Se ritenuta strategica consentita indicazione tra le attività immobilizzate	Consolidamento integrale (se controllate) ma con indicazione delle attività e passività correnti e non correnti, come destinate alla vendita. Indicazione del risultato di esercizio tra le attività discontinue

A. Il metodo di consolidamento integrale nella teoria dell'entità (entity theory)

A controlla 80% di B

Voci	Soc. A	Soc. B	Aggreg.	Elim.	Consol.
Diff. Consolidamento				20	20
Attivo Fisso	140	60	200		200
Partecipazioni	100		100	-100	-
Attivo Circolante	60	70	130		130
Totale Attivo	300	130	430		350
Capitale e Riserve	165	100	265	-80	185
Utile	35		35		35
Minoranze					
Tot. PN	200	100	300		220
Debiti	100	30	130		130
Totale Passivo	300	130	430		350

B. Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary theory)

A controlla 80% di B

Voci	Soc. A	Soc. B (80%)	Aggreg.	Elim.	Consol.
Diff. Consolidamento				20	20
Attivo Fisso	140	48	188		188
Partecipazioni	100		100	-100	-
Attivo Circolante	60	56	116		116
Totale Attivo	300	104	404		324
Capitale e Riserve	165	80	245	-80	165
Utile	35		35		35
Minoranze					
Tot. PN	200	80	280		200
Debiti	100	24	124		124
Totale Passivo	300	104	404		324

C. Il metodo di consolidamento integrale nella teoria della "capogruppo" (parent company theory)

A controlla 80% di B

Voci	Soc. A	Soc. B	Aggreg.	Elim.	Consol.
Diff. Consolidamento				20	20
Attivo Fisso	140	60	200		200
Partecipazioni	100		100	-100	-
Attivo Circolante	60	70	130		130
Totale Attivo	300	130	430		350
Capitale e Riserve	165	100	265	-100	165
Utile	35		35		35
Minoranze				20	20
Tot. PN	200	100	300		220
Debiti	100	30	130		130
Totale Passivo	300	130	430		350

C. Il metodo del patrimonio netto (equity method)

A controlla 40% di B

Voci	Soc. A	Soc. B	Aggreg.	Elim.	Consol.
Diff. Consolidamento					
Attivo Fisso	140	60	140		140
Partecipazioni	30		30	2+8	40
Attivo Circolante	60	70	60		60
Totale Attivo	230	130	230		240
Capitale e Riserve	165	80	165	2	167
Utile	35	20	35	8	43
Minoranze					
Tot. PN	200	100	200		210
Debiti	30	30	30		30
Totale Passivo	230	130	230		240

4. ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

4.1. Traduzione di bilanci espressi in valuta estera

Fonti normative

Il Legislatore non ha disciplinato i criteri di conversione limitandosi a stabilire nel punto b) dell'art. 38 del D.Lgs 127/1991 (Contenuto della nota integrativa) l'obbligo di indicare "i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato".

L'OIC 17 definisce i criteri di conversione qui di seguito sintetizzati:

- Prima di effettuare la conversione il bilancio della impresa estera deve essere adeguato ai principi contabili di gruppo per la redazione del bilancio consolidato.

- Traduzione delle poste contabili:

- Attività e passività al cambio a pronti alla data del bilancio
- Patrimonio netto al cambio a pronti alla data di bilancio (tecnicamente in pratica si ricorre al cambio storico)
- Poste di conto economico: al cambio in essere alla data delle singole operazioni, oppure, al cambio medio del periodo (per motivi pratici)
- Rilevazione nella "riserva da differenze di traduzione" dell'effetto netto della traduzione in moneta di conto.

- Per i paesi ad alta inflazione (almeno il 100% di tasso cumulato di inflazione nell'arco di 3 anni), si devono propedeuticamente rivalutare le attività fisse ed i relativi fondi ammortamento come pure le altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività o passività, proventi e spese ai fini dell'eliminazione degli effetti dell'inflazione.

La traduzione del bilancio di una società estera è l'operazione con la quale si converte il bilancio di una impresa estera in una valuta diversa da quella usata per la sua redazione. Questa operazione è necessaria in quanto in sede di consolidamento va ovviamente utilizzata un'unica valuta.

Va sottolineato che nella redazione del bilancio consolidato alcune poste contabili (es. immobilizzazioni) prevedono la rappresentazione della movimentazione avvenuta nell'esercizio.

La conversione di tali movimentazioni non è disciplinata né dalle leggi, né dai principi contabili.

Le soluzioni pratiche comunemente adottate prevedono i seguenti criteri di conversione:

- Saldi iniziali cambio finale dell'anno precedente
- Movimentazioni cambio medio di periodo o cambio finale dell'esercizio
- Saldi finali cambio finale dell'esercizio

La differenza tra i cambi viene allocata in una voce denominata "Differenze cambi".

Informativa

- La nota integrativa deve:
 - Illustrare il criterio adottato per la traduzione dei bilanci in moneta estera e la rilevazione e rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio;
 - Indicare i cambi utilizzati nel procedimento di traduzione;
 - Fornire l'ammontare degli eventuali utili o perdite di cambio relativi a voci monetarie infragruppo che sono nella sostanza un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della capogruppo nell'entità estera e che sono stati imputati al patrimonio netto consolidato nell'ambito della "Riserva da differenze di traduzione".
- La relazione sulla gestione deve:
 - Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si devono evidenziare la natura delle variazioni ed il loro effetto sul consolidato qualora intervengano significative variazioni nei tassi di cambio.
 - Il bilancio consolidato non deve riflettere le variazioni nei tassi di cambio dopo la fine dell'esercizio.

Principi contabili internazionali Ias/Ifrs

Lo Ias 21 è sostanzialmente equivalente al principio Italiano, con la differenza che in caso di cessione della partecipata viene esplicitamente previsto che le differenze cambio accreditate a patrimonio netto devono essere girate a conto economico.

Esempi

Traduzione in moneta nazionale di un bilancio espresso in moneta estera

Cambi adottati		
Patrimonio netto	cambio storico	1,0
Altre voci dello SP	cambio finale	1,2
Conto economico	cambio medio	1,1

La società "Alfa" in data 01/01/n acquista il 100% della società "Beta"

Beta - Bilancio al 31/12/n	Valuta locale	Cambio	Valuta consol.
Stato patrimoniale			
Attivo			
Attività diverse	3.000	1,2	3.600
Totale	3.000		3.600
Passivo			
Passività diverse	1.900	1,2	2.280
Totale	1.900		2.280
Netto			
Capitale	1.000	1,0	1.000
Riserva traduzione (*)			210
Utile / (perdita)	100	1,1	110
Totale	1.100		1.320
Totale Passivo + Netto	3.000		3.600
Conto economico			
Ricavi	5.000	1,1	5.500
Costi	4.900	1,1	5.390
Utile / (perdita)	100		110

() Calcolo della Riserva di traduzione*

Capitale al cambio storico	1.000	
x delta cambio finale / storico (1,2 – 1,0)	<u>0,2</u>	200
 Risultato al cambio medio	100	
x delta cambio corrente / medio (1,2 – 1,1)	<u>0,1</u>	<u>10</u>
		<u><u>210</u></u>

Bilancio consolidato al 31/12/n (valuta di riferimento)

	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif.	Consol.
Stato patrimoniale					
Attivo					
Partecipazioni	1.000		1.000	(1.000)	0
Attività diverse	4.000	3.600	7.600		7.600
Totale	5.000	3.600	8.600	(1.000)	7.600
Passivo					
Passività diverse	0	2.280	2.280		2.280
Totale	0	2.280	2.280	0	2.280
Netto					
Capitale	5.000	1.000	6.000	(1.000)	5.000
Riserva traduzione		210	210		210
Utile / (perdita)	0	110	110		110
Totale	5.000	1.320	6.320	(1.000)	5.320
Totale Passivo + Netto	5.000	3.600	8.600	(1.000)	7.600
Conto economico					
Ricavi	0	5.500	5.500		5.500
Costi	0	5.390	5.390		5.390
Utile / (perdita)	0	110	110	0	110

Ipotesi cessione nell'esercizio successivo: giro della differenza da traduzione a Conto Economico

Riserva cambi da riversare: 210

	Voce	Descrizione	Dare	Avere
C/E	C.17bis	Utili su cambi		210
S/P	P.A.VII	Riserva traduzione	210	

Conversione dei prospetti di movimentazione

Cambi adottati		
Saldo iniziale	cambio iniziale	1,1
Saldo finale	cambio finale	1,3
Incrementi / Decrementi dell'esercizio	cambio medio	1,2

	Valuta locale				
	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Diff. cambio	Saldo finale
Immobilizzazioni materiali	2.000	290	35		2.255

	Valuta riferimento				
	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Diff. cambio	Saldo finale
Immobilizzazioni materiali	2.200	348	42	426	2.932

Calcolo delle Differenze cambio

Saldo finale	2.932
Saldo iniziale + Incrementi - Decrementi	2.506
	<u>426</u>

4.2. Operazioni intercompany

Fonti normative

Art. 31 D.lgs 127/001
 OIC 17 cap. 11.1

Il bilancio consolidato deve includere solo le operazioni che le società incluse nel perimetro di consolidamento hanno effettuato con i terzi, pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Prima di effettuare l'eliminazione dei saldi reciproci è quindi necessario che le operazioni intragruppo siano rilevate da tutte le società del gruppo e siano chiaramente identificate.

I crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento possono essere non eliminati se irrilevanti, indicandone il motivo in nota integrativa. L'irrilevanza degli

elementi patrimoniali (crediti, debiti) ed economici (costi, ricavi) deve essere misurata rispetto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura.

Le eliminazioni delle operazioni intragruppo di distinguono in:

- **Elisioni**
(non modificano il risultato ed il patrimonio netto aggregato)
 - Crediti / Debiti
 - Costi / Ricavi
- **Eliminazioni**
(modificano il risultato ed il patrimonio netto aggregato)
 - Cessioni di merci
 - Cessioni di immobilizzazioni
 - Dividendi

4.2.1. Elisioni: operazioni che non influenzano il risultato ed il patrimonio netto aggregato

Dato che le elisioni intercompany richiedono una corrispondenza dei valori da annullare, è fondamentale effettuare una serie di attività propedeutiche finalizzate alla riconciliazione dei saldi:

- individuazione di eventuali differenze nelle rilevazioni contabili incrociate
 - analisi delle cause generatrici
 - sistemazione contabile delle differenze.

Caratteristiche delle elisioni

- Non devono avere impatto sui margini
- Per le elisioni patrimoniali la elisione deve anche tenere conto della “scadenza della posta” (a breve o a ML termine)
 - Devono essere effettuate su voci aventi la medesima natura.

Esempio di elisione errata (A dichiara ricavi e B dichiara oneri finanziari).

Voci	Soc. A	Soc. B	Aggreg.	Rett. Dr	Rett. Cr	Consol.
Ricavi	100	110	210	100		110
Costi	90		90			90
Margine	10	110	120	100		20
Proventi Finanziari						
Oneri Finanziari		100	100		100	-
Risultato Netto	10	10	20	100	100	20

Inoltre va sottolineato che spesso le differenze intercompany sono indicatori di una non corretta predisposizione del bilancio di esercizio delle società consolidate. Ad esempio:

- differenze tra crediti e debiti legate a differenze cambio indicano che almeno una delle due società non ha adeguato le poste in valuta ai cambi di fine periodo (*in presenza di poste in valuta la riconciliazione saldi deve essere fatta sulla valuta di transazione*);
- un pagamento non ricevuto ma effettuato dalla controparte implica una non aggiornata contabilizzazione delle transazioni con la banca;
- beni spediti e fatturati ma non ancora ricevuti dalla controparte implicano una non corretta contabilizzazione delle merci in viaggio;
- in genere una fattura non contabilizzata non è un problema della riconciliazione saldi, **è un problema di bilancio**.

I disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche possono essere risolti predisponendo / potenziando le opportune procedure di comunicazione dei saldi reciproci da parte delle imprese incluse nell'area di consolidamento in modo da permettere all'estensore del bilancio consolidato di ottenere tutte le informazioni necessarie per identificare e riconciliare le operazioni da eliminare.

Esempi

Partite in transito

L'esemplificazione tratta il caso in cui una società effettua alla fine dell'esercizio un pagamento di un debito nei confronti di una società del gruppo, la quale contabilizza l'accredito nell'esercizio successivo.

Si ipotizza che la società Alfa (controllata) effettui un bonifico bancario il xx/12/n di 1.000 a favore della società Beta a saldo della propria posizione debitoria, e quest'ultima al 31/12/n non abbia ancora ricevuto l'accredito. La società Alfa nel proprio bilancio ovviamente non espone alcun debito nei confronti di Beta, mentre quest'ultima evidenzia un credito di 1.000 nei confronti di Alfa.

La scrittura di eliminazione deve pertanto rettificare il credito ancora iscritto nel bilancio di Beta, rilevando come contropartita il conto Banche, sul quale è stato registrato il movimento da parte di Alfa:

	Voce	Descrizione	Dare	Avere
S/P	C.IV.1	Depositi bancari e postali	1.000	
S/P	C.II.4	Crediti verso imprese controllanti		1.000

Iva su fatture da ricevere

L'esemplificazione tratta del caso in cui una società riceve una fattura nell'esercizio successivo (n+1) a quello di competenza e pertanto rileva l'importo tra le fatture da ricevere per il solo ammontare del costo (al netto dell'iva).

La società venditrice, rilevando la fattura nell'esercizio n, evidenzia un credito pari all'importo della fattura (comprensivo quindi dell'iva)

Si ipotizza che la società Alfa (controllante) emetta il xx/12/n una fattura di 1.200 (Imponibile 1.000 + Iva 200) nei confronti della società Beta, e quest'ultima al 31/12/n, non avendo ricevuta la fattura, abbia rilevato il costo tra le fatture da ricevere.

La scrittura di eliminazione deve pertanto rettificare l'Iva rilevando l'ammontare nella voce "Crediti verso altri".

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
S/P	C.II.2	Crediti verso imprese controllate		1.200
S/P	D.10	Debiti verso imprese controllanti	1.000	
S/P	C.II.5	Crediti verso altri	200	

Il **Bilancio consolidato dell'anno n** risulta pertanto:

	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif. D/(A)	Consol.
Stato patrimoniale					
Attivo					
Crediti verso controllate	1.200		1.200	(1.200)	0
Crediti verso altri	200
Passivo					
Debiti verso controllanti		1.000	1.000	1.000	0

Crediti e debiti tra società consolidate con il metodo integrale e proporzionale

L'esemplificazione concerne l'eliminazione di operazioni effettuate tra due società, di cui una consolidata con il metodo integrale e l'altra con il metodo proporzionale.

Supponiamo che la società controllante Alfa, controlli la società Beta, congiuntamente con altri gruppi, al 50%.

Supponiamo inoltre che la società Beta alla fine dell'esercizio ha un credito di 1.000 nei confronti di Alfa.

Considerato le percentuali di integrazione, i valori in sede di consolidamento sono stati così aggregati:

Crediti (*Beta*): $1.000 * 50\%$ 500
 Debiti (*Alfa*): $1.000 * 100\%$ 1.000

L'eliminazione va effettuata per l'importo inferiore (nell'esempio 500). La differenza di 500 va riclassificata come Debiti verso altri.

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
S/P	D.9	Debiti vs imprese controllate	1.000	
S/P	C.II.4.	Crediti verso imprese controllanti		500
S/P	D.14	Debiti verso altri		500

4.2.2. Eliminazioni: operazioni che influenzano il risultato ed il patrimonio netto aggregato

Fonti normative

Art. 31 D.lgs 127/001
 OIC 17 cap. 11.3

Come precedentemente specificato, il bilancio consolidato è la rappresentazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'unica entità, e quindi deve essere depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalla consociata che ha venduto e che sono ancora inclusi tra le attività della consociata che ha acquistato.

Il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello generato dall'attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole società hanno realizzato operando tra di loro.

Sinteticamente quindi le eliminazioni intercompany concernono tutte transazioni per le quali una società ha un utile (o una perdita), ma dall'altra parte non corrisponde un eguale costo (o ricavo).

Esempi tipici sono:

- utili intercompany nelle rimanenze
- cessione / conferimento di assets
- dividendi.

Modalità di eliminazione di utili / perdite

- si deve eliminare l'utile o perdita lorda, senza tenere conto di eventuali spese generali, amministrative e di vendita;
- l'eliminazione comporta una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività ed un addebito o un accredito a conto economico;
- deve essere considerato anche l'effetto fiscale differito fino al realizzo dell'operazione con terzi esterni al gruppo
- in presenza di minoranze si deve comunque eliminare l'intero utile interno.

Eliminazioni di utili e perdite infragruppo in presenza di soci di minoranza

- Gli utili e perdite vanno eliminati integralmente anche in presenza di soci di minoranza.

Facoltà di non eliminazione

- Il motivo della mancata eliminazione deve essere indicato nella nota integrativa
- Utili e perdite irrilevanti
 - L'irrilevanza deve essere correlata alla sua incidenza sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, all'importo assoluto, all'effetto sul risultato economico e sulla voce interessata.
- Altre ipotesi
 - si tratta di operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
 - si tratta di operazioni concluse a normali condizioni di mercato;
 - costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento

Deroga generale

- Non si devono eliminare le perdite interne se rappresentative di un reale minor valore del bene ceduto

Differenze rispetto a elisioni

- Mentre le elisioni riguardano solo le società consolidate con il metodo dell'integrazione globale (e proporzionale), le eliminazioni riguardano anche le imprese valutate con il metodo del patrimonio netto.

Esempi

Negli esempi che seguono, per motivi di praticità e di focalizzazione sulla rettifica, non sono state inserite le scritture relative alla fiscalità differita, che è trattata nello specifico capitolo.

Svalutazione di crediti verso una società del gruppo

Supponiamo che la società Alfa e la società Beta siano ricomprese nell'area di consolidamento.

Supponiamo che Alfa ha accantonato 1.000 nell'esercizio n, e 300 nell'esercizio n+1 su un fondo svalutazione crediti su dei crediti vantati nei confronti della società Beta.

La scrittura di consolidamento da effettuare nell'anno n, a storno dell'accantonamento, è la seguente:

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	B.10.d	Accantonamento su crediti		1.000
S/P	C.II.2	Fondo svalutazione crediti	1.000	

Nell'anno n+1 va effettuata la riapertura dei conti relativamente all'accantonamento effettuato nell'esercizio precedente, nonché la scrittura di rettifica per l'ulteriore accantonamento dell'esercizio:

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	B.10.d	Accantonamento su crediti		300
S/P	C.II.2	Fondo svalutazione crediti	1.300	
S/P	A.VII	Riserve di Alfa		1.000

Utili derivanti da alienazioni interne di magazzino

Si tratta di una situazione ricorrente, che si determina nel momento in cui si verificano trasferimenti di materie prime o di prodotti da parte di società che sono ricomprese nell'area di consolidamento.

Se al momento di predisposizione del bilancio consolidato i beni trasferiti sono in giacenza presso la società acquirente, va stornato il risultato conseguito dalla società venditrice, in quanto non realizzato nei confronti di terzi estranei al gruppo.

Ipotizziamo che la società controllante Alfa venda prodotti finiti alla società controllata Beta.

Per semplicità espositiva ipotizziamo che non ci siano interessenze di terzi, possedendo Alfa il 100% di Beta.

Supponiamo inoltre che una parte dei prodotti acquistati da Alfa rimangano in giacenza presso Beta alla data di redazione del bilancio consolidato.

I dati rilevanti per la predisposizione delle scritture di consolidamento sono i seguenti:

Anno «n»

Alfa - Informazioni comunicate ai fini della redazione del consolidato:

Prodotti venduti	Importo	Margine %
xxxxx	10.000	10%
yyyyy	7.000	6%
Totale	17.000	

Beta - Informazioni comunicate ai fini della redazione del consolidato:

Prodotti acquistati	Importo	Giacenze
xxxxx	10.000	1.000
yyyyy	7.000	400
Totale	17.000	1.400

Calcolo del margine assoluto sulle giacenze:

Prodotti	Giacenze	Margine %	Margine
xxxxx	1.000	10%	100
yyyyy	400	6%	24
Totale	1.400		124

Vanno effettuate due scritture di consolidamento:

la **prima** per eliminare i costi e ricavi intragruppo relativo agli acquisti/vendite;

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	A.1	Ricavi delle vendite	17.000	
C/E	B.7	Costi per acquisti		17.000

la **seconda** per rettificare l'utile interno conseguito da Alfa.

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	B.11	Variazione delle rimanenze	124	
S/P	C.I	Rimanenze		124

Il Bilancio consolidato dell'anno n risulta pertanto:

	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif. D/(A)	Consol.
Stato patrimoniale					
Attivo					
Crediti verso altri		(124)
Conto economico					
Ricavi delle vendite	17.000		17.000	17.000	0
Variazione rimanenze				124
Costi per acquisti		17.000	17.000	(17.000)	0

La procedura di eliminazione non si esaurisce nell'esercizio della compravendita. La rettifica delle rimanenze finali comporta infatti in fase di riapertura del bilancio consolidato la rettifica del valore delle rimanenze iniziali. Ipotizziamo che nell'anno n+1 i seguenti dati.

Anno «n+1»

Alfa - Informazioni comunicate ai fini della redazione del consolidato:

Prodotti venduti	Importo	Margine %
xxxxx	12.000	10%
yyyyy	5.000	7%
zzzzz	6.000	3%
Totale	23.000	

Beta - Informazioni comunicate ai fini della redazione del consolidato:

Prodotti acquistati	Importo	Giacenze
xxxxx	12.000	1.500
yyyyy	5.000	300
zzzzz	6.000	400
Totale	23.000	2.200

Calcolo del margine assoluto sulle giacenze:

Prodotti	Giacenze	Margine %	Margine
xxxxx	1.500	10%	150
yyyyy	300	7%	21
xxxxx	400	3%	12
Totale	2.200		183

Vanno effettuate tre scritture di consolidamento:

la **prima** per riaprire le rimanenze dell'anno precedente

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	B.11	Variazione delle rimanenze		124
S/P	A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	124	

la **seconda** per eliminare i costi e ricavi intragruppo relativo agli acquisti/ vendite

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	A.1	Ricavi delle vendite	23.000	
C/E	B.7	Costi per acquisti		23.000

la **terza** per rettificare l'utile interno conseguito da Alfa

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	B.11	Variazione delle rimanenze	183	
S/P	C.I	Rimanenze		183

Il Bilancio consolidato dell'anno n+1 risulta pertanto:

	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif. D/(A)	Consol.
Stato patrimoniale					
Attivo					
Rimanenze		(183)
Netto					
Utili (perdite) portati a nuovo				124	
Conto economico					
Ricavi delle vendite	23.000		23.000	23.000	0
Variazione rimanenze				59 (183-124)
Costi per acquisti		23.000	23.000	(23.000)	0

Utili derivanti alienazioni interne di immobilizzazioni tecniche

Un'altra situazione ricorrente che comporta una operazione di eliminazione di risultati intragruppo non realizzati riguarda le cessioni tra consociate di immobilizzazioni.

A differenza della cessione di prodotti, i cui effetti si compensano normalmente entro l'esercizio successivo, il trasferimento di immobilizzazioni tecniche produce una serie di rettifiche che influenzano più esercizi, esaurendosi infatti al momento in cui il bene oggetto di trasferimento è ceduto a terzi ovvero viene completamente ammortizzato.

Le rettifiche da effettuare sono le seguenti:

- eliminazione della eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata dalla società venditrice, in quanto trattasi di un risultato conseguito all'interno del gruppo;
- rettifica dell'ammortamento annuale operato dalla società cessionaria in quanto lo stesso deve continuare ad essere effettuato sul costo originario.

Ipotizziamo che la società controllata Beta venda nell'anno n un macchinario alla società controllante Alfa.

Per semplicità espositiva ipotizziamo che non ci siano interessenze di terzi, possedendo Alfa il 100% di Beta.

I dati rilevanti per la predisposizione delle scritture di consolidamento sono i seguenti:

- Costi acquisto del bene ceduto 10.000
- F.do ammortamento 6.000 (aliquota 20%)
- Valore contabile 4.000
- Prezzo di cessione 7.000
- Plusvalenza 3.000
- Aliquota ammortamento venditore (Beta) 20%
- Aliquota ammortamento compratore (Alfa) 25%

La presenta tabella riporta:

- nella colonna 1 gli ammortamenti teorici che Beta avrebbe calcolato se non avesse ceduto il bene, applicando l'aliquota di ammortamento del 20% al costo storico di 10.000 fino all'azzeramento del valore contabile;
- nella colonna 2 gli ammortamenti effettivamente calcolati da Alfa, applicando l'aliquota di ammortamento del 25% al costo di acquisto di 7.000 fino all'azzeramento del valore contabile;
- nella colonna 3 la plusvalenza contabilizzata da Beta;
- nella colonna 4 la somma algebrica delle colonne 2 e 3;
- nella colonna 5 la differenza tra le colonne 1 e 4. tale differenza rappresenta il disallineamento che deve essere rettificato in sede di consolidato. A partire dall'anno n+4 non dovrà essere più effettuata alcuna registrazione.

	1	2	3	4	5
	Amm. BETA	Amm. ALFA	(Plus.) BETA	Costi/ (Ricavi)	Consol.
anno n	2.000	1.750	(3.000)	(1.250)	3.250
anno n + 1	2.000	1.750		1.750	250
anno n + 2		1.750		1.750	(1.750)
anno n + 3		1.750		1.750	(1.750)

Qui di seguito si presentano le scritture di consolidamento relative all'anno n:

la **prima** elimina in beta la plusvalenza intercompany.

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	E.20	Plusvalenza da alienazione	3.000	
S/P	P.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		3.000

la **seconda** ripristina in Alfa il valore storico del macchinario e rettifica gli ammortamenti.

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
S/P	B.II.2	Macchinari	3.000	
S/P	P.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	3.000	
S/P	B.II.2	Fondo ammortamento macchinari		6.000
C/E	B.10.a	Ammortamento macchinari	250	
S/P	B.II.2	Fondo ammortamento macchinari		250

Il Bilancio consolidato dell'anno n risulta pertanto:

	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif. D/(A)	Consol.
Stato patrimoniale					
Attivo					
Macchinari	7.000		7.000	3.000	10.000
(F.do amm. Macchinari)	(1.750)		(1.750)	(6.250)	(8.000)
Passivo					
Utili (perdite) portati a nuovo	(3.000)	3.000	-	-	-
Conto economico					
Ammortamento Macchinari	1.750		1.750	250	2.000
(Plusvalenze)		(3.000)	(3.000)	3.000	0

Utili derivanti da dividendi

La distribuzione dell'utile dell'esercizio comporta un trasferimento della quota del netto della società partecipata verso la società controllante.

Si tratta quindi di una operazione meramente interna al gruppo e pertanto irrilevante ai fini del consolidato, e come tale, opportunamente rettificata.

I dividendi iscritti nel conto economico della partecipante vanno distinti a seconda che si riferiscano a utili formati nell'esercizio precedente ovvero nell'esercizio corrente (acconti dividendi).

Nel primo caso a storno dei dividendi rilevati nel conto economico da parte della partecipante, va imputata come contropartita una posta del netto in quanto l'utile da cui scaturisce il dividendo ha contribuito alla formazione del risultato consolidato nell'esercizio precedente (oltre all'elisione eventuale di debiti e crediti nel caso in cui il dividendo fosse stato solo deliberato ma non pagato).

Ipotizzando un dividendo di 100 la scrittura di rettifica sarà:

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	C.15	Dividendi e altri proventi da controllate	100	
S/P	A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		100
		<i>E nel caso in cui non fosse stato pagato</i>		
S/P	C.II.2	Crediti verso imprese controllate		100
S/P	D. 10	Debiti verso imprese controllanti	100	

Nel secondo caso l'acconto dividendo viene pagato (o classificato a debito) "prelevando" dall'utile di stato patrimoniale, che deve quindi essere ripristinato:

Ipotizzando un dividendo di 100 la scrittura di rettifica sarà:

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
C/E	C.15	Dividendi e altri proventi da controllate	100	
S/P	A.IX	Utili (perdite) d'esercizio		100
		<i>E nel caso in cui non fosse stato pagato</i>		
S/P	C.II.2	Crediti verso imprese controllate		100
S/P	D. 10	Debiti verso imprese controllanti	100	

4.3. Eliminazione delle partecipazioni

4.3.1. Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata: consolidamento integrale

Fonti normative

Principio Contabile n. 17
OIC 17 cap. 11.3

Nel bilancio consolidato si sostituisce la voce partecipazioni iscritta nel bilancio della controllante con il valore delle singole attività e passività iscritte nel corrispondente bilancio della controllata, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

Secondo il principio contabile n. 17: devono essere eliminate le

partecipazioni in imprese incluse nell'area di consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto in modo che il bilancio consolidato rappresenti:

- il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
- gli altri conti di patrimonio netto, diversi dalle riserve di utili, della controllante e quelli delle controllate e formatosi dopo il primo consolidamento;
- le riserve di utili e gli utili indivisi, escluso l'utile dell'esercizio, e modificati per tenere conto delle rettifiche di consolidamento, della controllante e quelle delle controllate formati dopo il primo consolidamento;
- l'utile (perdita) dell'esercizio consolidato;
- la quota di patrimonio netto e di risultato dell'esercizio di pertinenza delle minoranze;
- Il maggior valore delle attività e delle passività delle partecipate valutate a valore corrente al momento del primo consolidamento, applicando i criteri di Gruppo, considerando tutti gli effetti fiscali differiti (compresi quelli sulla distribuzione di riserve) e l'avviamento.

Questo risultato si ottiene

- eliminando il patrimonio netto delle partecipate consolidate, attribuendo però le quote di pertinenza ai soci di minoranza;
- distribuendo il prezzo d'acquisto delle partecipazioni secondo i criteri descritti nel capitolo 10 del principio contabile 17 e apportando le relative rettifiche.”

Composizione capitale e riserve

Sulla base di quanto stabilito dal Principio contabile n. 17 la rappresentazione del capitale e delle riserve nel bilancio consolidato può essere così sintetizzato:

Composizione capitale e riserve: dove confluiscono le voci della capogruppo e delle controllate

	Voce	Società controllante	Società controllate
I	Capitale sociale	Capitale sociale	<i>Eliminata</i>
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva da sovrapprezzo azioni	<i>Eliminata</i>

	Voce	Società controllante	Società controllate
III	Riserva di rivalutazione	Riserva di rivalutazione	Riserva di rivalutazione (*)
IV	Riserva legale	Riserva legale	<i>Eliminata</i>
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	Riserva per azioni proprie in portafoglio	<i>Eliminata</i>
VI	Riserve statutarie	Riserve statutarie	Riserve statutarie (°)
VII	Altre riserve		
	di utili	di utili	di utili (°)
	non di utili	non di utili	non di utili (*)
VIII	Utili e perdite portati a nuovo	Utili e perdite portati a nuovo	Utili e perdite portati a nuovo (°)

(*) Limitatamente alle variazioni intervenute successivamente alla data di acquisto delle partecipazioni ovvero alla data di prima inclusione nel consolidato.

(°) Limitatamente alle variazioni intervenute successivamente alla data di acquisto delle partecipazioni ovvero alla data di prima inclusione nel consolidato modificati per riflettere le rettifiche di consolidamento.

Il seguente esempio numerico chiarisce la modalità di rappresentazione delle poste del netto.

Composizione delle voci del patrimonio netto consolidato

La società Alfa acquisisce l'80% della società Beta di al 01/01/n-1

Costo della partecipazione 1.800

Patrimonio netto di Beta alla data di acquisto

Capitale sociale 1.000

Riserva rivalutazione 750

Utili perdite a nuovo 250

2.000 1.600 quota del gruppo

Differenza di consolidamento 200

Rettifiche di consolidamento

	Dare	Avere	1 valore 31/12/n	2 data acquisto	3 totale	4 diffe- renza % terzi	5 = 3*4 q. terzi	2+5 totale
Eliminazione partecipazione								
Capitale sociale	1.000							
Riserva rivalutazione	790	0	950	750	200	20%	40	790
Utili perdite a nuovo	260		300	250	50	20%	10	260
				% terzi	totale			
Capitale e riserve di terzi		450	2.250	20%	450			
Differenza di consolidamento	200							
Partecipazioni		1.800						
	2.250	2.250						
Bilancio consolidato al 31/12/n	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif.	Consol.			
Attivo								
Attività diverse	10.000	4.300	14.300		14.300			
Partecipazioni	1.800		1.800	(1.800)	0			
Differenza di consolidamento			0	200	0			
Totale	11.800	4.300	16.100	(1.600)	14.500			
Passivo e Netto								
Passività diverse	3.800	2.050	5.850		5.850			
Capitale sociale	8.000	1.000	9.000	(1.000)	8.000			<i>Il capitale sociale di B è eliminato</i>
Riserva rivalutazione		950	950	(790)	160			<i>(incr. 200 *80% quota gruppo)</i>
Utili perdite a nuovo		300	300	(260)	40			<i>(incr. 50 *80% quota gruppo)</i>
Capitale e riserve di terzi		0	0	450	450			
Totale	11.800	4.300	16.100	(1.600)	14.500			

Il principio contabile n. 17 stabilisce che l'eliminazione del valore della partecipazione contro il patrimonio netto della controllata sia effettuata attraverso:

- l'attribuzione delle quote di minoranza;
- la distribuzione del prezzo di acquisto delle partecipazioni, valutando le poste dell'attivo e del passivo a valori correnti. Da tale confronto può emergere una differenza positiva ovvero negativa di consolidamento.

Qui di seguito sono riepilogate le principali poste dell'attivo e del passivo soggette a rettifica per effetto della valutazione a valori correnti:

Voce	Valore corrente
Rimanenze	Prezzo di vendita - costi di vendita – ragionevole profitto
Beni materiali	Valore di mercato dei beni usati, costo di sostituzione – deperimento, etc
Beni in Leasing	Nel consolidato vengono contabilizzati come beni di proprietà e come tali seguono le medesime valutazioni
Avviamento iscritto nella partecipata	E' già compreso nella valutazione a valori correnti di attività e passività e pertanto non viene preso in considerazione
Partecipazioni	Viene rideterminato il valore corrente della partecipata.
Attività potenziali	Principalmente deferred tax assets
Oneri futuri di ristrutturazione	Si devono considerare i costi di ristrutturazione previsti in fase di acquisto
Imposte Differite	Su tutte le rettifiche occorre considerare l'effetto fiscale differito

Oltre alle eventuali rettifiche delle poste dell'attivo e del passivo esistenti nella partecipata, la valutazione a valori correnti può generare la iscrizione di voci non presenti nel bilancio della partecipata stessa:

Alcuni esempi:

- liste clienti
- patti di non concorrenza
- brevetti
- licenze
- ecc.

Va rilevato come la ricerca di “intangibile nascosti” ha dei riflessi significativi in termini di corretta rappresentazione nel bilancio consolidato della differenza positiva di consolidamento.

La **differenza positiva di consolidamento** (partecipazione > frazione del netto a valori correnti) è attribuita ad una voce specifica dell’attivo o in detrazione della riserva di consolidamento (*maggior valore riconosciuto all’azienda a causa di specifiche finalità economico-gestionali*) ovvero portata a perdita in Conto Economico (*sopravalutazione dell’azienda - cattivo affare*).

Causa	Destinazione contabile
Maggior valore riconosciuto	Attribuzione ad una voce apposita dell’attivo consolidato ed ammortizzata (No ammortamento per IFRS)
Errata sopravalutazione dell’azienda	Perdita a Conto Economico o a riduzione della Riserva di consolidamento (fino a concorrenza della stessa) (*)

La **differenza negativa di consolidamento** (partecipazione < frazione del netto a valori correnti) è attribuita ad una voce specifica del passivo “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” ovvero attribuita ad una specifica voce del netto “Riserva di consolidamento” (*buon affare*).

Causa	Destinazione contabile
Esistenza di un avviamento negativo	Attribuzione ad una voce apposita “Fondo rischi per perdite future”
Errata sottovalutazione dell’azienda	Attribuzione al “Patrimonio netto”

In sintesi il processo di consolidamento consiste nel sostituire la voce “Partecipazioni” con l’insieme delle attività e passività delle società incluse nell’area di consolidamento (ovvero della frazione delle attività e passività in caso di consolidamento proporzionale).

Operativamente:

- Si suddivide il Patrimonio netto della partecipata in:
 - Quota di patrimonio appartenente al gruppo
 - Quota di patrimonio appartenente ai terzi (solo in caso di consolidamento integrale)

Nel bilancio consolidato confluisce in una voce specifica del netto “Patrimonio dei terzi”

- Si suddivide la “Quota appartenente al gruppo” in:
 - Quota di patrimonio acquistata
Viene eliminata con voce “Partecipazioni”
 - Quota di patrimonio accumulato dopo l’acquisto
Nel bilancio consolidato confluisce nelle “Riserve consolidate” e nel “Risultato consolidato”

Trattamento Contabile della differenza di consolidamento

Secondo i principi contabili italiani la differenza di consolidamento si ammortizza (in 5 anni, o di più se esistono particolari ragioni).

Per gli IAS/IFRS la differenza di consolidamento non si ammortizza, ma è soggetta ad impairment test.

Differenza positiva di consolidamento in detrazione della riserva di consolidamento

Il recepimento della direttiva 2003/51 non consentirà di portare la differenza positiva di consolidamento in detrazione della riserva di consolidamento.

Interessenze delle minoranze

Le interessenze delle minoranze sono calcolate sulla base del patrimonio netto contabile.

Questo comporta che le quote dei terzi non sono influenzate dalle rettifiche per adeguamento a valori correnti di attività e passività

Va segnalato che il nuovo principio internazionale IFRS3 revised (che si applicherà alla aggregazioni che avverranno a partire dal 1° gennaio 2010), prevede che si debba effettuare la valutazione a valori correnti con riferimento al totale del bilancio della società, e questo comporterà la contabilizzazione anche del goodwill attribuibile alle minoranze.

Patrimonio netto da utilizzare per il confronto con le partecipazioni

L’attuale Art 33 D.Lgs 127/91 fa riferimento alla data in cui l’impresa è inclusa nel consolidamento la prima volta, lasciando quindi il dubbio che ci si possa riferire ai dati alla fine del periodo e quindi comprensivo dell’intero risultato (e in caso di perdita questa potrebbe poi essere allocata

all'attivo!!). Con il recepimento della direttiva 2003/51 che comporterà una riformulazione della disciplina ai fini di un adeguamento ai principi internazionali verrà anche formalmente chiarito il dubbio e sarà pertanto previsto il riferimento alla **data di acquisizione**.

Valore della partecipazione da utilizzare per il confronto con il patrimonio netto

Il costo (valore di carico) non deve contenere costi ed oneri non previsti al momento dell'acquisto (costi di ristrutturazione, etc)

Secondo la normativa italiana il costo potrebbe quindi includere gli oneri accessori all'acquisto che invece non sono accettati dai principi LAS/IFRS.

Quali “errori” causa il falso Goodwill?

Nella valutazione a valori correnti si determinano le imposte differite su quanto viene allocato, mentre sul Goodwill esse generalmente non vengono determinate

Una allocazione a goodwill anziché ad “intangibile” genera negli anni futuri differenze legate agli ammortamenti. *(Tale effetto è ancora più evidente nel caso di applicazione degli LAS-IFRS che non prevedono l'ammortamento del goodwill, bensì l'impairment test).*

Esempi

Consolidamento integrale

Eliminazione partecipazioni (possesso non totalitario) - differenza di consolidamento positiva

La società Alfa acquisisce l'80% della società Beta di al 01/01/n-1.

Costo della partecipazione		1.800	
Patrimonio netto di Beta	1.500	<u>1.200</u>	quota del gruppo quota dei terzi 300
Differenza		600	
di cui attribuita a			
immobilizz.ni materiali		400	
(imposte differite) 31,40%		<u>(126)</u>	
Differenza residua		<u><u>326</u></u>	<i>nb: non si calcolano le imposte differite</i>

Voci di bilancio	Bilancio Beta	Valore corrente	Differenza	Diff. pro quota
Immobilizzazioni materiali	3.000	3.500	500	400
Altre attività	300	300	0	0
Totale Attivo	3.300	3.800	500	400
Capitale	1.500	1.843		
Passività diverse	1.800	1.800	0	0
Imposte differite (31,40%)		157	157	126
Totale Passivo e Netto	3.300	3.800		

Bilancio consolidato al 31/12/n	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif.	Consol.
Attivo					
Immobilizzazioni materiali	10.000	3.000	13.000	400	13.400
Altre attività		300	300		300
Partecipazioni	1.800		1.800	(1.800)	0
Differenza di consolidamento			0	326	326
Totale	11.800	3.300	15.100	(1.074)	14.026
Passivo e Netto					
Passività diverse	3.800	1.800	5.600		5.600
Imposte differite			0	126	126
Capitale	8.000	1.500	9.500	(1.500)	8.000
Capitale e riserve di terzi			0	300	300
Totale	11.800	3.300	15.100	(1.074)	14.026

*Consolidamento integrale
Eliminazione partecipazioni (possesso totalitario); differenza di consolidamento negativa (perdite future)*

La società Alfa acquisisce il 100% della società Beta di al 01/01/n

Costo della partecipazione	1.000
Patrimonio netto di Beta	<u>1.200</u>
Differenza attribuita ad una previsione di perdite future	<u>(200)</u>

(Da utilizzare già a fronte delle perdite dell'anno)

Bilancio consolidato al 31/12/n	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif.	Rettif.	Consol.
				elimin. partec.	giro f.do rischi	
Attivo						
Attività diverse	10.000	1.500	11.500			11.500
Partecipazioni	1.000		1.000	(1.000)		0
Totale	11.000	1.500	12.500	(1.000)	0	11.500
Passivo e Netto						
Passività diverse	3.000	450	3.450			3.450
F.do consolid.per rischi e oneri futuri			0	200	(150)	50
Capitale	8.000	1.200	9.200	(1.200)		8.000
Risultato		(150)	(150)		150	0
Totale	11.000	1.500	12.500	(1.000)	0	11.500

Consolidamento integrale

Eliminazione partecipazioni (possesso totalitario); differenza di consolidamento negativa (buon affare)

La società Alfa acquisisce il 100% della società Beta di al 01/01/n

Costo della partecipazione	1.000
Patrimonio netto di Beta	<u>1.300</u>
Differenza attribuita a Riserva di consolidamento	<u>(300)</u>

Bilancio consolidato al 31/12/n	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif.	Consol.
Attivo					
Attività diverse	10.000	1.500	11.500		11.500
Partecipazioni	1.000		1.000	(1.000)	0
Totale	11.000	1.500	12.500	(1.000)	11.500
Passivo e Netto					
Passività diverse	3.000	100	3.100		3.100
Capitale	8.000	1.300	9.300	(1.300)	8.000
Riserva di consolidamento				300	300
Risultato		100	100		100
Totale	11.000	1.500	12.500	(1.000)	11.500

4.3.2. Eliminazione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio netto della società partecipata: consolidamento proporzionale

Fonti normative

Art. 37 D.lgs 127/001
OIC 17 cap. 15

Tale metodo si applica per le joint venture ovvero nel caso di controllo congiunto e rappresenta l'applicazione della "Teoria della Capogruppo".

Il bilancio consolidato evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale, pertanto:

- Il bilancio consolidato contiene solo le attività, passività, costi, ricavi attribuibili alla controllante in relazione alle sue quote di possesso;
- Non si evidenziano interessi di minoranza (diretti) e non compaiono di conseguenza le voci "Patrimonio di terzi" e "Utile di terzi";
- Gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e tutte le altre rettifiche di consolidamento sono fatte su base proporzionale;
- Nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi di consolidamento diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

Esempi

*Consolidamento proporzionale
Eliminazione partecipazioni (possesso non totalitario)*

La società Alfa acquisisce il 50% della società Beta di al 01/01/n

Costo della partecipazione		1.100	
Patrimonio netto di Beta	1.500	750	quota del gruppo
Differenza		350	
di cui attribuita a			
immobilizz.ni materiali		250	
(imposte differite)		(79)	
Differenza residua		<u>179</u>	<i>nb: non si calcolano le imposte differite</i>

Voci di bilancio	Bilancio Beta	Valore corrente	Differenza	Diff. pro quota
Immobilizzazioni materiali	3.000	3.500	500	250
Altre attività	300	300	0	0
Totale Attivo	3.300	3.800	500	250
Capitale	1.500	1.843		
Passività diverse	1.800	1.800	0	0
Imposte differite (31,40%)		157	157	79
Totale Passivo e Netto	3.300	3.800		

		50%			
Bilancio consolidato al 31/12/n	ALFA	BETA	Aggreg.	Rettif.	Consol.
Attivo					
Immobilizzazioni materiali	10.000	1.500	11.500	250	11.750
Altre attività		150	150		150
Partecipazioni	1.100		1.100	(1.100)	0
Differenza di consolidamento			0	179	179
Totale	11.100	1.650	12.750	(671)	12.079
Passivo e Netto					
Passività diverse	3.100	900	4.000		4.000
Imposte differite			0	79	79
Capitale	8.000	750	8.750	(750)	8.000
Totale	11.100	1.650	12.750	(671)	12.079

4.3.3. Eliminazione delle partecipazioni indirette

Nei gruppi strutturati con più livelli di controllo, il processo di consolidamento può essere effettuato in modo graduale o simultaneo.

Consolidamento graduale

Si divide il gruppo in tanti sottogruppi quanti sono i rapporti di controllo diretto; il consolidamento dei valori avviene per stadi, partendo dai livelli più bassi della struttura, integrando di volta in volta il bilancio di un sottogruppo o di una singola azienda in quello della propria controllante.

In pratica ad ogni fase si effettua un consolidamento che viene usato per costruire il consolidamento della fase successiva.

Supponiamo che un gruppo sia così strutturato:

A → 70% B → 60% C

Nella prima fase la società **C** è consolidata nella società **B**, che possiede le sue azioni e si elabora il consolidato di **B**. Nella fase successiva si elaborano i conti consolidati di **B** in **A**.

- Vantaggi
 - si hanno solo rapporti di partecipazione diretta;
 - migliore classificazione delle differenze di consolidamento;
 - semplificazione della procedura di eliminazione dei saldi infragruppo.
- Svantaggi
 - elevato numero di passaggi di consolidamento (tanto maggiori quanta più ampia è l'area di consolidamento);
 - difficoltà di determinazione dei rapporti tra consorelle nel caso di partecipazione multipla sulla medesima azienda del gruppo.

Consolidamento simultaneo

Consiste nella fusione contemporanea di tutti i bilanci delle società che rientrano nell'area di consolidamento. Le operazioni di consolidamento delle partecipazioni si riducono pertanto ad un unico passaggio, qualunque sia il numero delle aziende e la struttura di composizione del gruppo.

L'eliminazione delle partecipazioni possedute direttamente dalla capogruppo non pone problemi operativi: sono eliminate con la corrispondente riduzione del patrimonio netto.

Per le partecipazioni possedute indirettamente dalla capogruppo, va effettuato un calcolo della percentuale di consolidamento che potrebbe essere diversa dalla percentuale di possesso detenuta dalla società del gruppo che la controlla direttamente.

Con i dati dell'esempio precedente:

A → 70% B → 60% C

La percentuale di possesso del gruppo (equity ratio) è pari al **42%** (70% * 60%)

- Vantaggi
 - maggiore rapidità del consolidamento attraverso la determinazione dell'equity ratio;
 - minore complessità ed onerosità del processo.
- Svantaggi
 - difficoltà di individuare la natura economica di ciascuna causa di scostamento;
 - determinazione unitaria e sintetica delle differenze da consolidamento.

Esempi

Il gruppo è costituito dalle società “A”, “B” e “C”, le cui percentuali di possesso sono:

A → 70% B → 60% C

Lo Stato Patrimoniale delle tre società alla data del consolidamento è così costituito:

	A	B	C
Attivo			
Beni	1.600	700	700
Partecipazioni in B	500		
Partecipazioni in C		200	
	2.100	900	700
Passivo e Netto			
Passività	600	300	200
Capitale Netto	1.500	600	500
	2.100	900	700

Consolidamento graduale

Fase 1 • Consolidamento di “C” in “B”

	B	C	Aggreg.	Rettif. (a)	Rettif. (b)	Consol.
Attivo						
Beni	700	700	1.400			1.400
Differenze consolidamento			0	0		0

	B	C	Aggreg.	Rettif. (a)	Rettif. (b)	Consol.
Attivo (segue)						
Partecipazioni in B	0	0	0			0
Partecipazioni in C	200	0	200	(200)		0
	900	700	1.600	(200)	0	1.400
Passivo e Netto						
Passività	300	200	500			500
Capitale Netto	600	500	1.100	(300)	(200)	600
Riserva consolidamento			0	100		100
Capitale e riserve terzi			0		200	200
	900	700	1.600	(200)	0	1.400

Rett (a)

- Eliminazione della partecipazione di “B” in “A” (200) con la corrispondente frazione del netto ($500 * 60\% = 300$). Per differenza “Riserva di consolidamento”: 100.

Rett (b)

- Determinazione del capitale dei terzi: ($500 * 60\% = 200$)

Consolidamento graduale

Fase 2 • Consolidamento di “B + C” in “A”

	A	B+C	Aggreg.	Rettif. (a)	Rettif. (b)	Rettif. (c)	Consol.
Attivo							
Beni	1.600	1.400	3.000				3.000
Differenze consolidamento		0	0	10		0	10
Partecipazioni in B	500	0	500	(500)			0
Partecipazioni in C		0	0				0
	2.100	1.400	3.500	(490)	0	0	3.010
Passivo e Netto							
Passività	600	500	1.100				1.100
Capitale Netto	1.500	600	2.100	(420)	(180)		1.500
Riserva consolidamento		100	100	(70)		(30)	0
Capitale e riserve terzi		200	200		180	30	410
	2.100	1.400	3.500	(490)	0	0	3.010

Rett (a)

• Eliminazione della partecipazione di “A” in “B” (500) con la corrispondente frazione del netto:

- Capitale netto ($600 * 70\% = 420$)
- Riserva di consolidamento ($100 * 70\% = 70$)
- Per differenza “Differenze di consolidamento”: 10.

Rett (b)

• Capitale dei terzi su “Capitale netto”: ($600 * 30\% = 180$)

Rett (c)

• Capitale dei terzi su “Riserva di consolidamento”: ($100 * 30\% = 210$).

Consolidamento simultaneo

Il consolidamento simultaneo comporta la determinazione di:

- equity ratio
- differenze di consolidamento e loro ripartizione tra capogruppo e terzi
- patrimonio netto di competenza di terzi.

Equity ratio

Società	A	B	Terzi	Equity ratio
A	100%			100%
B	70%		30%	70%
C		60%	40%	42%(*)

(*) ($70\% * 60\%$)

Differenze di consolidamento e loro ripartizione tra capogruppo e terzi

		B	C	Totale
Partecipazione	1	500	200	
Frazione del patrimonio netto (*)	2	420	300	
Differenza + / (-) di consolidamento	3 = 1-2	80	(100)	
Equity ratio	4	100%	70%	
Differenza di consolidamento del gruppo	5 = 3*4	80	(70)	10
Differenza + / (-) di consolidamento dei terzi	6 = 3-5	0	(30)	(30)

(*) **B: 420** = $600 * 70\%$ - **C: 300** = $500 * 60\%$

Patrimonio netto di competenza di terzi

	Quota %	Netto	Totale
Frazione del Patrimonio netto di B	30%	600	180
Frazione del Patrimonio netto di C	40%	500	200
Differenza di consolidamento (+) / -			30
			410

Bilancio consolidato

	A	B	C	Aggreg.	Rettif.	Consol.
Attivo						
Beni	1.600	700	700	3.000		3.000
Differenze consolidamento				0	10	10
Partecipazioni in B	500			500	(500)	0
Partecipazioni in C		200		200	(200)	0
	2.100	900	700	3.700	(690)	3.010
Passivo e Netto						
Passività	600	300	200	1.100		1.100
Capitale Netto	1.500	600	500	2.600	(1.100)	1.500
Riserva consolidamento				0		0
Capitale e riserve terzi				0	410	410
	2.100	900	700	3.700	(690)	3.010

4.3.4. Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto**Fonti normative**

Art. 28 D.lgs 127/001

Art. 36 D.lgs 127/001

OIC 17 cap. 9.7

Il metodo del patrimonio netto determina il valore, da includere nel bilancio consolidato, delle partecipazioni non consolidate, escluse per la diversità della loro attività ovvero in quanto collegate e non controllate.

Il metodo del patrimonio netto consente di rappresentare la

partecipazione in un solo valore sulla base delle risultanze contabili, con gli stessi criteri adottati per il consolidamento.

Si tratta quindi di un consolidamento sintetico (a livello di patrimonio netto e risultato si ottengono gli stessi risultati rispetto all'integrazione globale).

Questo significa che il bilancio della collegata / controllata deve essere redatto con i principi di gruppo, e quindi depurato degli eventuali utili interni, e, la eventuale differenza tra il prezzo e la rispettiva parte di patrimonio netto deve essere trattata come in un consolidamento integrale.

Con la valutazione a patrimonio netto gli utili vengono recepiti per competenza, significa che eventuali dividendi a conto economico della controllate devono essere eliminati.

La prima volta che la partecipazione è iscritta con il metodo del patrimonio netto, l'eventuale eccedenza tra costo di acquisto della partecipazione e relativo patrimonio netto può essere iscritto in bilancio e attribuito, fino a capienza, alle voci dell'attivo e del passivo e per il residuo all'avviamento.

L'avviamento deve essere ammortizzato secondo quanto stabilito dall'art. 2426 n. 6 del Codice civile.

Per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 127/1991 la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

Esemplificazione

La società Alfa acquisisce il 30% della società Beta di al 31/12/n-1

Costo della partecipazione		1.350	
Patrimonio netto di Beta			
Capitale	2.000		
Riserve	300		
Utile	<u>200</u>		
Totale	2.500	<u>750</u>	quota del gruppo
Differenza		<u>600</u>	
di cui attribuita a beni		0	
Differenza residua			
(Avviamiento)		<u>600</u>	<i>ammortizzata in 5 anni</i>

Movimenti dell'anno "n" di Beta

Distribuzione dividendi	150
Aumento di capitale	5.000
Utile anno "n"	500

Rettifiche da apportare alla voce "partecipazioni" nel bilancio consolidato • Anno "n"

	31/12 n-1	Aumen- to CS	Divi- dendi	Giro utile	Utile n	31/12/ n	
Capitale	2.000	5.000				7.000	
Riserve	300			50		350	
Utile	200		(150)	(50)	500	500	
Totale	2.500	5.000	(150)	0	500	7.850	
Patrimonio di spettanza Alfa (30%)	750	1.500	(45)	0	150	2.355	a
Allocazione	600	500	1.100				
Avviamento	600				(120)	480	b
Patrimonio rettificato	1.350	1.500	(45)		30	2.835	c = a+b
Valore di carico partecipazione	1.350	1.500				2.850	d
Scrittura di rettifica			(45)		30	(15)	e = c-d

Scrittura di rettifica nel bilancio consolidato

	Conto	Descrizione	Dare	Avere
S/P	C.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate		15
C/E	C.15	Proventi da partecipazioni		30
S/P	D.19.a	Rettifiche di valore di partecipazioni	45	

4.4. Imposte Differite

Fonti normative:

IAS 12.

Le imposte differite sono una delle più frequenti scritture di consolidamento, infatti, le imposte differite solo occasionalmente sono già contabilizzate nei bilanci delle singole società.

Le imposte differite (attive e passive) rilevate nel bilancio consolidato derivano da:

- Scritture di consolidamento che hanno come risultato ultimo la modifica di attività, passività e risultato rispetto a quelli utilizzati dalle singole società nella determinazione delle imposte:
 - rettifiche di adeguamento ai principi contabili del gruppo;
 - scritture di allocazione dei maggiori prezzi pagati sulle partecipazioni e degli eventuali ammortamenti dei maggiori prezzi allocati (tranne che per la quota residuale attribuita a differenza di consolidamento);
 - scritture di eliminazione di utili e perdite intercompany (magazzini, fixed assets, etc).
- Perdite pregresse portate a nuovo.
- Riserve delle controllate in sospensione di imposta.
- Eliminazione delle “interferenze fiscali”.
- Altre differenze temporanee.

Scritture di Consolidamento e più in generale tutte le differenze temporanee ed interferenze fiscali

Il metodo più semplice è quello del “balance sheet approach”, che consiste nel comparare il valore delle singole attività e passività presenti nel bilancio consolidato rispetto a valore delle stesse nei singoli bilanci ad uso fiscale.

Esempio di imposte differite passive

Quando una attività è iscritta nel bilancio consolidato ad un valore netto più elevato di quello che essa ha nel bilancio fiscale, ciò sottintende una maggiore possibilità futura di deducibilità di ammortamenti (o una minore plusvalenza in caso di vendita) e quindi occorre iscrivere imposte differite passive.

Con l'iscrizione delle imposte differite passive viene quindi riequilibrato il Tax rate, e viene espresso il valore reale della attività al netto del suo carico fiscale.

Attività Materiale iscritta a 1.000 nel consolidato ed avente un valore fiscale di 500, vita utile residua di 10 anni, aliquota fiscale 30%.

Ammortamento

	Bilancio fiscale	Bilancio cons. senza imposte differite	Bilancio cons. con imposte differite
Valore attività inizio anno	500	1.000	1.000
Valore attività fine anno	450	900	900
Imposte differite passive inizio anno			(150)
Imposte differite passive fine anno			(135)
Margine operativo lordo	110	110	110
Ammortamenti	(50)	(100)	(100)
Risultato ante imposte	60	10	10
Imposte correnti	(18)	(18)	(18)
Imposte differite			15
Imposte totali	(18)	(18)	(3)
Risultato netto	42	(8)	7
Tax Rate	30%	180%	30%

Vendita del bene

	Bilancio fiscale	Bilancio cons. senza imposte differite	Bilancio cons. con imposte differite
Valore attività inizio anno	500	1.000	1.000
Valore attività fine anno	0	0	0
Imposte differite passive inizio anno			(150)
Imposte differite passive fine anno			0
Prezzo vendita	1.100	1.100	1.100
Plusvalenza	600	100	100
Risultato ante imposte	600	100	100
Imposte correnti	(180)	(180)	(180)
Imposte differite			150
Imposte totali	(180)	(180)	(30)
Risultato netto	420	(80)	70
Tax Rate	30%	180%	30%

Lo stesso esempio può essere valido per qualsiasi scrittura che comporti un incremento delle attività (o decremento delle passività) del bilancio consolidato rispetto al fiscale, quali ad esempio la rivalutazione del magazzino o la contabilizzazione del leasing finanziario.

Esempio di imposte differite attive

Quando una attività è iscritta nel bilancio consolidato ad un valore netto più basso di quello che essa ha nel bilancio fiscale, ciò sottointende una minore possibilità futura di deducibilità di ammortamenti (o una maggiore plusvalenza in caso di vendita) e quindi occorre iscrivere imposte differite attive.

Con l'iscrizione delle imposte differite attive viene quindi riequilibrato il Tax rate, e viene espresso il valore reale della attività al netto del suo carico fiscale.

Attività Materiale iscritta a 500 nel consolidato ed avente un valore fiscale di 1.000, vita utile residua di 10 anni, aliquota fiscale 30%.

Ammortamento

	Bilancio fiscale	Bilancio consolidato senza imposte differite	Bilancio consolidato con imposte differite
Valore attività inizio anno	1.000	500	500
Valore attività fine anno	900	450	450
Imposte differite passive inizio anno			150
Imposte differite passive fine anno			135
Margine operativo lordo	110	110	110
Ammortamenti	(100)	(50)	(50)
Risultato ante imposte	10	60	60
Imposte correnti	(3)	(3)	(3)
Imposte differite			(15)
Imposte totali	(3)	(3)	(18)
Risultato netto	(7)	57	42
Tax Rate	30%	5%	30%

Vendita del bene

	Bilancio fiscale	Bilancio consol. senza imposte differite	Bilancio consol. con imposte differite
Valore attività inizio anno	1.000	500	1.000
Valore attività fine anno	0	0	0
Imposte differite passive inizio anno			(150)
Imposte differite passive fine anno			0
Prezzo vendita	1.100	1.100	1.100
Plusvalenza	100	600	600
Risultato ante imposte	100	600	600
Imposte correnti	(30)	(30)	(30)
Imposte differite			(150)
Imposte totali	(30)	(30)	(180)
Risultato netto	70	570	420
Tax Rate	30%	5%	30%

Esemplificazione di fiscalità differita in caso di aggregazione aziendale

Viene acquistato un ramo di azienda, pagando un sovrapprezzo di 1.000 rispetto al valore contabile. Tutto il sovrapprezzo è imputato ad avviamento fiscalmente ammortizzabile sul bilancio locale, nel consolidato esso viene attribuito per 500 a liste clienti che sono ammortizzabili, e per la restante parte ad avviamento non ammortizzabile (ai fini dell'esempio). L'avviamento per 500 è quindi anche presente nel consolidato, mentre per 500 non lo è. E' importante vedere cosa accade nel corso del tempo:

Prezzo da Allocare 1.000 – Anno 0

	Bilancio fiscale	Bilancio consolidato	Imposte differite (passive) /attive	Note
Liste Clienti	-	500	(150)	Le liste clienti non ci sono sul bilancio fiscale

	Bilancio fiscale	Bilancio consolidato	Imposte differite (passive) /attive	Note
Avviamento	500	-	150	Questa parte di avviamento non c'è nel consolidato
Avviamento	500	500	-	Questa parte di avviamento è presente in entrambi

Prezzo da Allocare 1.000 – Anno 1

	Bilancio fiscale	Bilancio consolidato	Imposte differite (passive) /attive	Note
Liste Clienti	-	450	(135)	Le liste clienti non ci sono sul bilancio fiscale
Avviamento	450	-	135	Questa parte di avviamento non c'è nel consolidato
Avviamento	450	500	(15)	Questa parte di avviamento è presente in entrambi

Con l'ammortamento dell'avviamento sul bilancio fiscale si crea una differenza temporanea che all'inizio non era presente.

Occorre quindi iscrivere imposte differite passive via via che viene effettuato l'ammortamento sul bilancio fiscale.

Alla fine del periodo sul fiscale l'avviamento sarà zero, mentre sul consolidato resterà iscritto per 500 con un fondo imposte differite di (150), che verrà utilizzato solo nel momento in cui l'asset verrà venduto o dismesso (*vedi caso precedente*).

Questi esempi sono applicabili anche a tutte le differenze temporanee, ed quindi in particolare a tutte quelle poste che hanno deducibilità fiscale differita: ad esempio un fondo tassato, non è altro che una maggiore passività (minore attività) nel bilancio consolidato rispetto al bilancio fiscale, e quindi ad esso si accompagnano imposte differite attive.

Perdite pregresse portate a nuovo

Si tratta di uno dei casi dove le imposte differite dovrebbero già essere iscritte nel bilancio locale che viene consolidato, ma molto spesso questo non avviene. In ogni caso prima della iscrizione della attività fiscale differita occorre verificare che esistano i presupposti di recuperabilità della stessa, e cioè che esista una ragionevole aspettativa di un sufficiente imponibile fiscale entro gli anni nei quali le perdite fiscali scadono. I principi contabili in ogni caso definiscono che esse devono potersi rigirare entro 5-6 anni.

In seguito alla iscrizione del tax asset il tax rate viene riequilibrato al 30%.

Esempio:

	Bilancio fiscale	Bilancio consolidato senza imposte differite	Bilancio consolidato con imposte differite
Perdita ante imposte	(100)	(100)	(100)
Imposte differite attive			30
Perdita netta	(100)	(100)	(70)
Tax Rate	n/a	n/a	30%

Riserve delle controllate in sospensione di imposta

Nel Bilancio consolidato il patrimonio netto del Gruppo rappresenta l'ammontare teorico di "soldi" a disposizione degli azionisti della capogruppo. Esso dipende dai patrimoni netti della Capogruppo stessa, da quelli delle consociate, e dal valore delle partecipazioni.

I patrimoni netti delle consociate diventano "soldi" a disposizione della Capogruppo attraverso la distribuzione di dividendi, e/o riparti da liquidazione/rimborso di capitale. Se le consociate/la Capogruppo sono soggette al pagamento delle imposte di conguaglio in caso di distribuzione di dividendi, i soldi a disposizione degli azionisti sono quelli che residuano al netto delle imposte.

Per tale motivo è quindi necessario stanziare imposte differite passive per tali ammontari. In questo modo il patrimonio netto è rappresentativo dei reali "soldi" trasferibili.

Quando non si devono inserire le imposte differite?

a) Sulle allocazioni effettuate alla voce Avviamento e Differenza di Consolidamento.

b) Su tutte le differenze permanenti, cioè in tutti quei casi nei quali la deducibilità/imponibilità fiscale non è funzione del tempo (cioè anticipata o posticipata), ma è esclusa.

c) Sulle differenze cambio imputate a patrimonio netto.

Iscrizione delle imposte differite attive e passive

L'iscrizione di imposte differite attive deve essere fatta sulla base di una stima della loro "recuperabilità" sulla base:

- degli imponibili fiscali futuri previsti sulla base dei piani aziendali,
- della presenza di eventuali differite passive.

Questa stima deve essere fatta con riferimento ad un orizzonte temporale prevedibile (di solito 5 anni)

La analisi della recuperabilità deve essere fatta con riferimento a ciascun anno, e

- a livello di singola società consolidata,
- a livello di consolidato fiscale se la impresa consolidata partecipa ad un eventuale consolidato fiscale del gruppo.

La recuperabilità si presume nel caso in cui (ed entro il limite in cui) esistano imposte differite passive che "rigirano" nel medesimo anno e siano riferite alla medesima autorità fiscale.

Le imposte differite attive non recuperabili devono essere svalutate.

Le imposte differite passive devono sempre essere stanziate.

La seguente tabella riporta un esempio di come analizzare la recuperabilità delle imposte differite attive.

Anni →	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	Oltre	Totale
Utile Ante Imposte (U)	100	100	100	-	-		300
Imposte Passive (imponibile)							
Riserve in sospensione di imposta	-	-	-	-	-	200	200
Plusvalenze differite	30	30	30	30	-	-	120

Anni →	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	Oltre	Totale
Altre differenze temporanee passive	50	40	50	50	50		240
Totale imponibile differite passive (A)	80	70	80	80	50	200	560
Imposte attive (imponibile)							
Perdite pregresse	(100)	(100)	(100)	-	-	-	(300)
Fondi tassati		(300)	(300)				(600)
Altre differenze temporanee attive	(30)	(20)	(30)	(40)			-120
Totale imponibile differite attive (B)	-130	-420	-430	-40			-1.020
Imponibile totale	50	(250)	(250)	40	50	200	-160
Imposte 31% di utile ante imposte (U1)	31	31	31				93
Imposte differite passive 31% di (A) (A1)	25	22	25	25	15	62	174
Imposte differite attive 31% di (B) (B1)	(40)	(130)	(133)	(13)			(316)
Imposte differite attive da svalutare (*)	-	77	78	-	-	-	155

(*) Differenza tra -“Imposte differite attive B1” – (“Imposte su utili ante imposte U1” + “Imposte differite attive A1”) se > 0.

5. PATRIMONIO NETTO

Nel Bilancio consolidato vi sono due prospetti fondamentali, non solo poiché facenti parti del contenuto dello stesso (*vedi capitolo successivo sul contenuto del bilancio consolidato*), ma anche e soprattutto poiché la loro completezza e correttezza è testimonianza della correttezza e completezza del Bilancio consolidato stesso.

Si tratta di:

- Prospetto dei movimenti delle voci del patrimonio netto.
- Raccordo patrimonio netto e risultato della capogruppo con patrimonio netto e risultato del consolidato.

5.1. Prospetto dei movimenti delle voci del patrimonio netto

Questo prospetto è fondamentale per assicurarsi della completezza delle rettifiche di consolidamento. Esso illustra e spiega la movimentazione del Patrimonio Netto consolidato tra l'inizio e la fine dell'esercizio.

Tendenzialmente tutte le movimentazioni devono essere spiegate. In linea di massima ci si aspetta che le variazioni del patrimonio netto da un esercizio all'altro siano relative a:

- Pagamento di dividendi.
- Variazioni dei cambi sulle controllate estere.
- Eventuali Stock Options e/o strumenti derivati che prevedano una contabilizzazione diretta a patrimonio netto.
- Eventuali operazioni sulle azioni proprie.
- Eventuali aumenti di capitale della Capogruppo.
- Risultato dell'esercizio.

In altre parole, se da questo prospetto dovessero emergere variazioni di riserve (ad esempio degli utili a nuovo), ciò implicherebbe che alcune rettifiche potrebbero non essere state operate (ad esempio una controllata ha pagato dividendi alla capogruppo e questi non sono stati poi eliminati).

5.2. Raccordo patrimonio netto e risultato della capogruppo con patrimonio netto e risultato del consolidato

Il prospetto spiega attraverso la classificazione delle rettifiche la riconciliazione tra il bilancio della capogruppo e quello consolidato.

La riconciliazione viene effettuata raggruppando in modo omogeneo le rettifiche di consolidamento.

Normalmente a livello di singola riga in questo prospetto il dato del patrimonio netto dell'anno viene dato dalla somma algebrica dell'effetto della rettifica in oggetto alla data di riferimento del bilancio consolidato e dell'effetto della stessa sul risultato dell'anno in corso.

In caso di non corrispondenza, o qualche rettifica ha avuto effetto solo patrimoniale (esempio differenze cambio), oppure la squadratura è indicatore di una non completezza / correttezza delle rettifiche stesse.

Esempio

	Risultato dell'esercizio 200x	Patrimonio netto 31.12 200x	Risultato dell'esercizio 200x-1	Patrimonio netto 31.12 200x-1
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio della capogruppo				
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate <ul style="list-style-type: none"> • Differenza tra il valore di carico ed il valore pro quota del patrimonio netto attribuita a valori dell'attivo e del passivo • Risultati delle partecipate • Differenza di consolidamento • Dividendi/Svalutazioni/Rivalutazioni ed altre 				
Eliminazione di rettifiche ed accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie <ul style="list-style-type: none"> • Ammortamenti Anticipati • Altre 				
Eliminazione degli utili interni <ul style="list-style-type: none"> • Utili nelle rimanenze • Utili su cessioni intragruppo di assets 				
Altre rettifiche				

	Risultato dell'esercizio 200x	Patrimonio netto 31.12 200x	Risultato dell'esercizio 200x-1	Patrimonio netto 31.12 200x-1
Effetti fiscali differiti sulle rettifiche di cui sopra				
Patrimonio netto e risultato di terzi				
Patrimonio netto e risultato consolidati di Gruppo				

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate

Contiene gli effetti sul consolidato derivanti dalle partecipate:

- Il Patrimonio Netto ed il Risultato sono incrementati per l'apporto dei dati delle controllate.
- Il Patrimonio Netto è diminuito per l'effetto dello storno del valore di carico delle partecipazioni.
- Il Risultato è rettificato per tenere conto delle eliminazioni dei dividendi e delle rivalutazioni/svalutazioni delle partecipazioni.

Eliminazione di rettifiche ed accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Riepiloga l'effetto delle rettifiche tese ad eliminare nel bilancio consolidato le scritture effettuate solo per beneficiare di opportunità fiscali.

Eliminazione degli utili interni ed altre rettifiche

Riepilogano l'effetto delle altre rettifiche di adeguamento a principi di gruppo e di consolidamento.

6. CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Fonti normative

D.Lgs. 127/92 Artt 32, 38, 40

D.Lgs. 32/2007 (recepimento direttiva 2003/51)

D.Lgs. 173/2008 (recepimento direttiva 2006/46)

Art 2424 e seguenti cc

IAS 1

Il contenuto del Bilancio consolidato viene qui esaminato in termini di:

- Schemi
- Nota Integrativa
- Relazione sulla gestione.

Schemi

(Art. 32 D.Lgs 127/91)

• **Stato Patrimoniale e Conto Economico** sono sostanzialmente gli schemi previsti dal codice civile (art. 2424 e 2425) con le integrazioni delle poste tipiche del bilancio consolidato (in sintesi):

- differenza da consolidamento
- patrimonio netto di gruppo
- patrimonio netto delle minoranze
- ammortamento della differenza da consolidamento
- risultato di terzi

Si tratta di schemi rigidi per i quali nel consolidato valgono i medesimi criteri di deroga e possibilità di omettere alcune voci.

- Con riferimento al bilancio IAS/IFRS: si fa riferimento allo IAS 1 (Presentation of financial statement), nel quale in generale gli schemi sono più flessibili di quelli italiani:
 - lo stato patrimoniale è suddiviso in “corrente” e “non corrente”;
 - il conto economico può essere classificato per destinazione o per natura a seconda di quello che è più rappresentativo della società

- Il conto economico è completato dal prospetto degli utili e delle perdite complessive che aggiunge / sottrae al risultato dell'esercizio l'effetto delle poste che sono state accreditate / addebitate direttamente al patrimonio netto (ad esempio la variazione delle riserve per differenze cambio).
- **Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.**
- **Rendiconto finanziario.**

Questi ultimi sono diventati parte degli schemi con il D.Lgs 173/08 che ha recepito la direttiva 51/2003.

- Prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato

- ha lo scopo di mostrare analiticamente per ogni voce le variazioni (incrementi e diminuzioni) nei conti del patrimonio netto includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi.

(Vedi esemplificazione riportata nel capitolo precedente “Prospetto dei movimenti delle voci del patrimonio netto”).

- Rendiconto Finanziario

- Generalmente, nelle imprese mercantili, industriali e di servizi il rendiconto finanziario deve mostrare le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale finanziaria del gruppo nell'esercizio per effetto:

- della gestione
- dell'attività di investimento
- della attività di finanziamento.

- La forma preferibile di rendiconto finanziario è quella a “flussi di liquidità”, come convenzionalmente definita nel Documento Principi Contabili n. 12.

(Altra forma possibile è quella a capitale circolante).

- Informazioni supplementari al rendiconto finanziario.

- Nel caso di significative acquisizioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento (o tra gli impieghi di fondi se si usa la forma di rendiconto in termini di capitale circolante) vanno indicate, oltre all'ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata.
- Analoghe indicazioni vanno effettuate in caso di significative cessioni di partecipate.
- La seguente tabella è un esempio di come rappresentare queste informazioni.

Il *fair value* di attività e passività acquisite è sintetizzato nel prospetto che segue:

	Esercizio 200x	Esercizio 200x-1
- avviamento		
- elenchi clienti		
- marchi e patti di non concorrenza		
- altre immobilizzazioni immateriali		
- immobilizzazioni materiali		
- immobilizzazioni finanziarie		
- attività correnti (comprese disponibilità liquide)		
- fondi per rischi ed oneri		
- passività correnti (comprese le poste finanziarie)		
- altre attività e passività non correnti		
Totale investimenti:		
(Debiti finanziari) disponibilità acquisite		
Totale aggregazioni di imprese		
(Incremento) decremento di debiti per acquisizioni		
Cessione di rami aziendali (riduzioni earn out)		
Flusso monetario assorbito (generato) da attività di investimento da acquisizioni		

Nota Integrativa

(Art. 38 D.Lgs 127/91)

Dalla Nota Integrativa devono risultare:

- I criteri generali di redazione e principi di consolidamento
 - criteri di valutazione
 - criteri di traduzione dei bilanci in valuta estera.
- Informazioni di dettaglio (Note sulle singole voci)
 - dello stato patrimoniale
 - del conto economico.
- Altre informazioni
 - informazioni sull'effetto delle variazioni dell'area di consolidamento
 - operazioni con parti correlate
 - accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
- Allegati

- elenchi imprese incluse ed escluse dall'area di consolidamento
- prospetto di raccordo tra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

Per quanto riguarda i *criteri generali di redazione* ci si riferisce alla accurata elencazione e descrizione dei principi contabili utilizzati, dei criteri di valutazione delle singole poste, dei criteri utilizzati qualora sia stato necessario ricorrere a stime etc.

Le *informazioni di dettaglio* sono le Note al Bilancio, esse seguono lo stesso criterio di quelle relative al bilancio di esercizio.

Si riportano le principali differenze nel contenuto delle note al bilancio rispetto agli IAS/IFRS.

IFRS 8: Informazioni specifiche per “segment reporting”	D.Lgs. 127 riporta solo: <i>“Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche”.</i> Una specifica analisi per settore è prevista nella relazione sulla gestione, ma lasciando ampia discrezionalità
IAS 12: Imposte differite, specifiche ed ampie informazioni sulla loro composizione e movimentazione per singola tipologia	D.Lgs. 127: Nessuna richiesta specifica in merito alle imposte
IAS 32-39 - IFRS 7: Strumenti finanziari	D.Lgs. 127: Nessuna richiesta specifica
IAS 17: Leasing è sempre obbligatorio	D.Lgs. 127: Si può non applicare dando in nota integrativa la sintesi degli effetti della sua non applicazione

Altre informazioni

- Altre informazioni sull'effetto delle variazioni dell'area di consolidamento

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per il confronto fra lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.

- Le suddette informazioni possono essere fornite, nella nota integrativa, anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

- La presentazione di un rendiconto finanziario consolidato, nel quale compaiano come voci a se stanti le variazioni dovute a modifiche nell'area di consolidamento.
 - Esposizione delle differenze riscontrate nelle varie voci di bilancio e nei relativi dettagli rispetto all'esercizio precedente, è possibile isolare l'effetto delle modifiche avvenute nell'area di consolidamento indicando: l'ammontare relativo all'esercizio precedente, le variazioni dovute alle modifiche nell'area di consolidamento, le altre variazioni dell'esercizio e l'ammontare finale
- Altre informazioni riguardanti le operazioni con parti correlate

Sono tutte quelle operazioni effettuate con le imprese controllanti, le imprese controllate dalle controllanti e le imprese controllate.

Il contenuto di queste informazioni è stato di recente oggetto di un significativo cambiamento della normativa, in particolare, con la attuazione della direttiva 2006/46 sono state aggiunte al comma dell'art 38 del D.lgs 127/91 le lettere o-quater, o-quinque e o-sexsies, in merito alle informazioni sulle operazioni con parti correlate, precisando il contenuto ed il dettaglio delle informazioni che devono essere fornite.

- Altre informazioni riguardanti accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

La nota integrativa deve illustrare la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, con l'indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

Esempio di prospetti di informazioni relative alle parti correlate

Le operazioni poste in essere dalla società ABC con le parti correlate riguardano sia la fornitura di beni e la prestazione di servizi sia la provvista e l'impiego di mezzi finanziari. Tutte le operazioni sono regolate a condizioni di mercato, e non si rilevano operazioni di carattere atipico o inusuale. L'impatto di tali operazioni sulle singole voci del bilancio, evidenziate negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, è riepilogato nelle seguenti tabelle:

Rapporti verso Società Controllanti

	31/12/200x					
Società	Crediti	Crediti finanziari a breve	Crediti finanziari a lungo	Debiti	Debiti finanziari a breve	Debiti finanziari a lungo
Controllante 1						
Controllante 2						
...						
Totale imprese controllanti						
Totale voce di bilancio						
Incidenza % sulla voce di bilancio						

	Esercizio 200x					
Società	Ricavi delle vendite	(Costo) merci	(Costo) /riadd. personale	(Costo) /riadd. servizi	Ricavi/ (costi) diversi	Proventi/(oneri) finanziari
Controllante 1						
Controllante 2						
...						
Totale imprese controllanti						
Totale voce di bilancio						
Incidenza % sulla voce di bilancio						

Dare inoltre una descrizione dei singoli rapporti.

Rapporti verso società controllate dalla controllante

	31/12/200x					
Società	Crediti	Crediti finanziari a breve	Crediti finanziari a lungo	Debiti	Debiti finanziari a breve	Debiti finanziari a lungo
Controllata 1						
Controllata 2						
...						
Totale imprese controllate						
Totale voce di bilancio						
Incidenza % sulla voce di bilancio						

	Esercizio 200x					
Società	Ricavi delle vendite	(Costo) merci	(Costo) /riadd. personale	(Costo) /riadd. servizi	Ricavi/ (costi) diversi	Proventi/(oneri) finanziari
Controllata 1						
Controllata 2						
...						
Totale imprese controllate						
Totale voce di bilancio						
Incidenza % sulla voce di bilancio						

Dare inoltre una descrizione dei singoli rapporti.

Rapporti verso società controllate

Nel caso del Bilancio consolidato le imprese controllate sono consolidate e pertanto i rapporti con le stesse sono eliminati nelle operazioni di consolidamento e quindi è ragionevole aspettarsi che non vi debbano essere dettagli da fornire, se non con riferimento a quelle operazioni con società controllate ma escluse dal consolidamento.

Esempio per irrilevanza.

Rapporti verso altre parti correlate

Devono essere riportati i compensi e le eventuali altre transazioni effettuate con gli amministratori e con i dirigenti che hanno responsabilità strategiche.

Esempio: La remunerazione totale del periodo degli amministratori, dei sindaci e dei key managers di ABC S.p.A. è stata pari a Euro xxx ripartita come segue.

Nome e cognome	Carica durata	Emol.	Benefici non monetari	Stipendi	Contributi
xy	Amministratore				
xz	Amministratore				
...	...				
zz	Sindaco				
...	...				
yy	Key manager				
Totali					

Nome e cognome	Carica durata	Stock option	Indennità da cessazione	TFR	Altri benefici pluriennali	Totale
xy	Amministratore					
xz	Amministratore					
...	...					
zz	Sindaco					
...	...					
yy	Key manager					
Totali						

In caso di assegnazione di *stock options* ai componenti dell'organo di amministrazione, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche (*key managers*) deve esserne fornito il dettaglio

Nominativo/carica	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio		
	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media
Assegnazione del gg mm aaaa						
Amministratore						
Key managers						
Totale						
Assegnazione del gg mm aaaa						
Amministratore						
Key managers						
Totali						

Nominativo/carica	Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute o decadute	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio		
	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Prezzo medio di mercato all'esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media
Assegnazione del gg mm aaaa							
Amministratore							
Key managers							
Totale							
Assegnazione del gg mm aaaa							
Amministratore							
Key managers							
Totali							

Allegati

Devono essere riportati in allegato:

- Elenchi imprese incluse ed escluse dal consolidamento
 - delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
 - delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
 - delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
 - delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse e delle partecipazioni detenute esclusivamente per la alienazione.

Se la società è quotata devono inoltre essere riportati i compensi pagati nell'anno alla società di revisione distinti tra compensi relativi alla attività di revisione ed altri compensi, specificandone la attività relativa.

- Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato d'esercizio della capogruppo e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidato (*anche per l'esercizio precedente*).

(Vedi esemplificazione riportata nel capitolo precedente "Prospetto dei movimenti delle voci del patrimonio netto").

Relazione sulla gestione

(Art. 40 D.Lgs. 127/91)

Con il DL 32/2007 di attuazione della direttiva 2003/51 è stata introdotta una importante novità: la possibilità di predisporre un'unica relazione sulla gestione concernente sia il bilancio consolidato che il bilancio di esercizio della controllante. In pratica la relazione sulla gestione viene impostata sul bilancio consolidato, in modo da includere la descrizione della gestione del gruppo in tutti i suoi settori, integrata da un capitolo nel quale viene dettagliata la descrizione dell'andamento economico finanziario e delle attività della impresa capogruppo.

In merito al contenuto il DL 32/2007 ha introdotto alcune specificazioni e integrazioni all'Art 40 del D.Lgs. 127 che ora prevede:

- Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente una analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Generalmente si inseriscono e si commentano (anche perchè richiesti dalla Consob):

- conto economico riclassificato
- stato patrimoniale riclassificato
- rendiconto finanziario riclassificato
- raccordo tra patrimonio netto e risultato della capogruppo e quelli del bilancio consolidato (*a partire dalla semestrale del 2006*).
- I commenti devono (*nella misura in cui è necessario*) essere integrati e supportati da indicatori sia di natura finanziaria che di natura non finanziaria.
 - Gli impatti delle attività dell'impresa sull'ambiente, e più in generale le “politiche” ambientali (Corporate Social Responsibility).
 - Le politiche relative alla gestione del personale.
 - Nei gruppi che operano in diversi settori di attività assume rilevanza l'indicazione delle informazioni sull'andamento economico per ciascuno dei settori in cui il gruppo opera.

Non essendoci nessuna specifica particolare solitamente si utilizza lo IFRS 8 per individuare cosa descrivere e come descriverlo.

- Dalla relazione sulla gestione devono in ogni caso risultare:
 - una attenta descrizione dei rischi (sia di natura esterna che interna) e delle incertezze a cui l'impresa è esposta, e le attività poste in essere per “gestirli” (i.e. descrizione delle attività di *risk management*);
 - le attività di ricerca e di sviluppo;
 - una descrizione della natura dei rapporti con le società correlate, e nel caso di operazioni inusuali o non effettuati a condizioni di mercato, una dettagliata spiegazione dell'interesse dell'impresa nell'averle poste in essere;
 - i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
 - l'evoluzione prevedibile della gestione;
 - il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
- Nel caso di società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati dalla relazione sulla gestione devono inoltre risultare:
 - Informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (*Art. 123 bis D.Lgs. 58/1988 – TUF - questo documento può essere inserito interamente all'interno della relazione sulla gestione, ovvero nella stessa si*

può più semplicemente fare riferimento al sito internet della società indicando il percorso dove esso è disponibile).

- Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato d'esercizio della capogruppo e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidato (*anche per l'esercizio precedente*) che per le società non quotate, come visto sopra, è parte della nota integrativa
- Indicatori di risultato finanziari e non finanziari, informazioni su ambiente e personale e analisi dei rischi e delle incertezze

Qui di seguito sono esposti alcuni degli indicatori da evidenziare nella relazione sulla gestioni ai sensi dell'Art. 40 del D.Lgs (*vedi anche documento 1 dell'IRDCEC dell'ottobre 2008*).

Indicatori finanziari

- Indicatori economici
 - ROE
 - ROI
 - ROS
 - ROA
 - EBIT
 - Incidenza OF
- Indicatori patrimoniali
 - Indice di struttura
 - Indice di indebitamento
 - CCN
 - Quoziente di tesoreria
 - Rotazione magazzino
 - Rotazione crediti/debiti

Indicatori non finanziari

- Sviluppo del Fatturato
- Efficienza di specifici fattori produttivi
- Posizionamento competitivo
- Customer Satisfaction
- Efficienza delle operazioni
- Gestione dell'innovazione

Informazioni su ambiente e personale

- Politiche adottate
 - Adeguamento impianti
 - Attivazione processi operativi ecocompatibili
 - Utilizzo materiale riciclato
- Impatto dei processi sul territorio
 - Consumo risorse naturali

- Emissione sostanze inquinanti
- Informazioni sul personale:
 - Composizione
 - Turnover
 - Formazione
 - Modalità retributive
 - Salute e sicurezza

Analisi dei rischi e delle incertezze

- Rischi interni
 - Efficacia/efficienza
 - Delega
 - Risorse umane
 - Sicurezza
 - Dipendenza
- Rischi esterni
 - Mercato
 - Normativa
 - Concorrenza
 - Contesto politico-sociale

7. ESEMPIO PRATICO DI UN CONSOLIDAMENTO

L'esempio sottostante riassume le principali operazioni di consolidamento.

Area di consolidamento

Società	Descrizione	Metodo di consolidamento	% possesso gruppo
Alfa	capogruppo	integrale	100%
Beta	Posseduta da Alfa per il 70%	integrale	70%
Gamma	Posseduta da Beta per l'80%	integrale	56% (70%*80%)
Delta	Posseduta da Alfa per il 30%	patrimonio netto	no

Si suppone inoltre che il bilancio civilistico di Beta di "Beta" sia stato rettificato per omogeneizzarlo coi principi del gruppo, modificando il criterio di valutazione delle rimanenze da lifo a fifo.

Adeguamento delle giacenze di magazzino al valore medio

		Lifo	Fifo	Differenza
	Rimanenze iniziali	900	1.000	100
	Rimanenze finali	1.300	1.600	300
	Incremento/(decremento)	400	600	200

Scrittura di rettifica nel bilancio di Beta

	Descrizione	Dare	Avere
	Adeguamento della situazione iniziale		
C/E	Rimanenze iniziali	100	
S/P	Altre riserve		100

	Descrizione	Dare	Avere
	Effetto dell'esercizio		
S/P	Rimanenze	300	
C/E	Rimanenze finali		300
	Effetto fiscale sull'incremento/(decremento)		
C/E	Imposte differite (31,4%)	63	
S/P	Fondo imposte differite		63

Bilancio aggregato

Stato patrimoniale

	Alfa	Beta			Gamma	Aggre- gato
	civili- stico	civili- stico	rettifi- che	dopo rettif.	civili- stico	
	(1)			(2)	(3)	(1)+(2) +(3)
Attivo						
Immobilizzazioni						
Differenze di consolidamento				0		10
Altre	100.000	3.000		3.000	2.000	105.000
Totale	100.000	3.000	0	3.000	2.000	105.000
Partecipazioni						
Imprese controllate (<i>Beta</i>)	3.500			0	0	3.500
Imprese controllate (<i>Gamma</i>)	0	1.200		1.200		1.200
Imprese collegate (<i>Delta</i>)	300	0		0	0	300
Totale	3.800	1.200	0	1.200	0	5.000
Altre attività						
Rimanenze	25.000	1.300	300	1.600	500	27.100
Crediti verso imprese controllate	1.700	600		600	0	2.300
Altre attività	77.000	3.200		3.200	3.300	83.500
Totale	103.700	5.100	300	5.400	3.800	112.900
Totale attivo	207.500	9.300	300	9.600	5.800	222.900

	Alfa	Beta			Gamma	Aggregato
	civili-stico	civili-stico	rettifiche	dopo rettif.	civili-stico	
	(1)			(2)	(3)	(1)+(2)+ (3)
Passivo e netto						
Patrimonio netto						
Capitale	160.000	3.000		3.000	1.000	164.000
Altre riserve	14.000	100	100	200	100	14.300
Utile (perdita) dell'esercizio	3.500	1.000	137	1.137	600	5.237
Totale	177.500	4.100	237	4.337	1.700	183.537
Fondi per rischi e oneri						
per imposte, anche differite			63	63		63
Totale	0	0	63	63	0	63
Debiti						
Debiti verso controllanti	0	1.200		1.200	1.100	2.300
Altri debiti	30.000	4.000		4.000	3.000	37.000
Totale	30.000	5.200	0	5.200	4.100	39.300
Totale passivo e netto	207.500	9.300	300	9.600	5.800	222.900

Bilancio aggregato

Conto economico

	Alfa	Beta			Gamma	Aggregato
	civili-stico	civili-stico	rettifiche	dopo rettif.	civili-stico	
	(1)			(2)	(3)	(1)+(2)+ (3)
Valore della produzione						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.000	5.000		5.000	2.000	27.000
Altri ricavi e proventi	100	200		200	300	600
Totale	20.100	5.200	0	5.200	2.300	27.600
Costi della produzione						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.000	3.000		3.000	700	16.700

	Alfa	Beta			Gamma	Aggregato
	civili-stico	civili-stico	rettifiche	dopo rettif.	civili-stico	
	(1)			(2)	(3)	(1)+(2)+ (3)
Per servizi	1.000	400		400	200	1.600
Ammortamenti	300	100		100	200	600
Variazioni delle rimanenze di materie prime ...	(200)	(400)	(200)	(600)	(100)	(900)
Totale	14.100	3.100	(200)	2.900	1.000	18.000
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)	6.000	2.100	200	2.300	1.300	9.600
Proventi e oneri finanziari						
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	6.000	2.100	200	2.300	1.300	9.600
Imposte correnti, differite e anticipate	2.500	1.100	63	1.163	700	4.363
Utile (perdita) dell'esercizio	3.500	1.000	137	1.137	600	5.237

Eliminazione della partecipazione di Beta posseduta da Alfa

Calcolo della differenza di consolidamento

Patrimonio netto di Beta al momento dell'acquisizione	3.000	a
% di possesso	70%	b
Patrimonio netto del gruppo	2.100	c = a * b
Costo acquisto della partecipazione	3.500	d (da bilancio)
Differenza positiva/(negativa) di consolidamento	1.400	e = d - c

Allocazione e ammortamento della differenza di consolidamento

Si suppone allocata interamente alla voce dell'attivo "Differenze di consolidamento".

Aliquota di ammortamento	5%
Anno corrente	3° anno di ammortamento

Calcolo della variazione del capitale e della quota dei terzi

Equity ratio	70%
--------------	-----

	Storico	Quota		Bilancio	Differenza	Quota	
		Gruppo	Terzi			Gruppo	Terzi
Capitale e riserve	3.000	2.100	900	3.200	200	140	60
Risultato esercizio				1.137	1.137	796	341

Scrittura contabile

Voce	Dare	Avere	Descrizione
Partecipazioni in Beta		3.500	
Differenze di consolidamento	1.400		
Capitale	3.000		
Capitale e riserve dei terzi		960	
Riserve	60		
Utile di terzi (S/P)		341	
Utile di terzi (C/E)	341		
Riserve	140		Ammortamento anni prec.
Differenze di consolidamento		140	Ammortamento anni prec.
Ammortamenti	70		Ammortamento anno corr.
Differenze di consolidamento		70	Ammortamento anno corr.

Eliminazione della partecipazione di Gamma posseduta da Beta

Calcolo della differenza di consolidamento

Patrimonio netto di Beta al momento dell'acquisizione	1.000	a
% di possesso	80%	b
Patrimonio netto del gruppo	800	c = a * b
Costo acquisto della partecipazione	1.200	d (da bilancio)
Differenza positiva/(negativa) di consolidamento	400	e = d - c

Allocazione e ammortamento della differenza di consolidamento

Si suppone allocata interamente alla voce dell'attivo "Differenze di consolidamento".

Aliquota di ammortamento	5%
Anno corrente	5° anno di ammortamento

Calcolo della variazione del capitale e della quota dei terzi

Equity ratio	56%
--------------	-----

	Storico	Quota		Bilancio	Differenza	Quota	
		Gruppo	Terzi			Gruppo	Terzi
Capitale e riserve	1.000	800	200	1.100	100	56	44
Risultato esercizio				600	600	336	264

Scrittura contabile

Voce	Dare	Avere	Descrizione
Partecipazioni in Gamma		1.200	
Differenze di consolidamento	400		
Capitale	1.000		
Capitale e riserve dei terzi		244	
Riserve	44		
Utile di terzi (S/P)		264	
Utile di terzi (C/E)	264		
Riserve	80		Ammortamento anni precedenti
Differenze di consolidamento		80	Ammortamento anni precedenti
Ammortamenti	20		Ammortamento anno corrente
Differenze di consolidamento		20	Ammortamento anno corrente

Altre elisioni di consolidamento

Elisioni partite infragruppo

	Descrizione	Dare	Avere
	Eliminazione crediti/debiti infragruppo		
C/E	Crediti verso imprese controllate		2.300
S/P	Debiti verso controllanti	2.300	
	Eliminazione costi/ricavi infragruppo		
C/E	Ricavi delle vendite	1.000	
C/E	Costi per materie prime		900
C/E	Costi per servizi		100

Partecipazione di Alfa in Delta - Metodo del patrimonio netto

	Descrizione	Capitale e riserve	Utile	Totale
	Patrimonio netto di Delta	1.200	100	1.300
	% posseduta 30%	360	30	390
	Costo partecipazione			300
	Utile/(perdita)			90

	Descrizione	Dare	Avere
S/P	Partecipazioni in imprese collegate	90	
S/P	Riserve		60
C/E	Proventi da partecipazioni		30

Bilancio consolidato

Stato patrimoniale

	Aggre- gato	Rettifiche di consolidamento			Conso- lidato
		Elisione partecipazioni		Altre	
		Beta	Gamma		
Attivo					
Immobilizzazioni					

	Aggregato	Rettifiche di consolidamento			Consolidato
		Elisione partecipazioni		Altre	
		Beta	Gamma		
Attivo					
Differenze di consolidamento	0	1.190	300		1.490
Altre	105.000				105.000
Totale	105.000	1.190	300	0	106.490
Partecipazioni					
Imprese controllate (<i>Beta</i>)	3.500	(3.500)	(1.200)		(1.200)
Imprese controllate (<i>Gamma</i>)	1.200				1.200
Imprese collegate (<i>Delta</i>)	300			90	390
Totale	5.000	(3.500)	(1.200)	90	390
Altre attività					
Rimanenze	27.100				27.100
Crediti verso imprese controllate	2.300			(2.300)	0
Altre attività	83.500				83.500
Totale	112.900	0	0	(2.300)	110.600
Totale attivo	222.900	(2.310)	(900)	(2.210)	217.480

	Aggregato	Rettifiche di consolidamento			Consolidato
		Elisione partecipazioni		Altre	
		Beta	Gamma		
Passivo e netto					
Patrimonio netto					
Capitale	164.000	(3.000)	(1.000)		160.000
Altre riserve	14.300	(200)	(124)	60	14.036
Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo	5.237	(411)	(284)	30	4.572
Totale patrimonio netto del gruppo	183.537	(3.611)	(1.408)	90	178.608
Capitale e riserve di terzi		960	244		1.204
Utile (perdite) di terzi		341	264		605
Totale patrimonio netto dei terzi	0	1.301	508	0	1.809

	Aggre- gato	Rettifiche di consolidamento			Conso- lidato
		Elisione partecipazioni		Altre	
		Beta	Gamma		
Passivo e netto					
Totale	183.537	(2.310)	(900)	90	180.417
Fondi per rischi e oneri					
per imposte, anche differite	63				63
Totale	63	0	0	0	63
Debiti					
Debiti verso controllanti	2.300			(2.300)	0
Altri debiti	37.000				37.000
Totale	39.300	0	0	(2.300)	37.000
Totale passivo e netto	222.900	(2.310)	(900)	(2.210)	217.480

Bilancio consolidato

Conto economico

	Aggre- gato	Rettifiche di consolidamento			Conso- lidato
		Elisione partecipazioni		Altre	
		Beta	Gamma		
Valore della produzione					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.000			(1.000)	26.000
Altri ricavi e proventi	600				600
Totale	27.600	0	0	(1.000)	26.600
Costi della produzione					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.700			(900)	15.800
Per servizi	1.600			(100)	1.500
Ammortamenti	600	70	20		690
Variazioni delle rimanenze di materie prime ...	(900)				(900)
Totale	18.000	70	20	(1.000)	17.090

	Aggregato	Rettifiche di consolidamento			Consolidato
		Elisione partecipazioni		Altre	
		Beta	Gamma		
Totale	18.000	70	20	(1.000)	17.090
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)	9.600	(70)	(20)	0	9.510
Proventi e oneri finanziari					
Proventi da partecipazioni	0			30	30
Totale	0	0	0	30	30
Risultato prima delle imposte	9.600	(70)	(20)	30	9.540
Imposte correnti, differite e anticipate	4.363				4.363
Utile (perdita) dell'esercizio	5.237	(70)	(20)	30	5.177
Utile (perdita) di terzi		341	264		605
Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo	5.237	(411)	(284)	30	4.572

Prospetto di raccordo patrimonio netto capogruppo/consolidato

	Patrimonio netto	di cui risultato
Come da bilancio della capogruppo	177.500	3.500
Incremento/(decremento) riserve partecipate	196	
Risultato esercizio delle controllate	1.132	1.132
Proventi delle imprese collegate	90	30
Ammortamento differenza di consolidamento (anni precedenti)	(220)	
Ammortamento differenza di consolidamento (anno corrente)	(90)	(90)
Come da bilancio consolidato	178.608	4.572

Numeri pubblicati

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernesto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*
- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*

- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*

finito di stampare
nel mese di settembre 2009

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 25.

Le aggregazioni aziendali generano una carenza informativa nel bilancio della singola impresa, e conseguentemente sorge il bisogno di definire delle metodologie di formazione e rappresentazione dei dati al fine di informare i terzi sia sulle dinamiche patrimoniali, finanziarie ed economiche, che sull'organizzazione e sulle prospettive di sviluppo del gruppo, considerato unitariamente. Il Legislatore, recependo specifiche direttive europee, ha quindi introdotto l'obbligo per le società che controllano imprese nazionali o estere di redigere il bilancio consolidato, disciplinandone i criteri di redazione e il contenuto, rinviando per gli aspetti tecnici ai principi contabili.

Il quaderno analizza i principali aspetti legati alla redazione del bilancio consolidato, facendo particolare riferimento alla normativa nazionale, ma, evidenziando, ove significativo, le differenze con i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Il quaderno esamina la procedura di consolidamento nelle sue varie fasi operative specificandone le fonti normative e le modalità informative.

Ogni fase operativa è inoltre supportata da suggerimenti ed appropriate esemplificazioni per permettere una ottimale comprensione del processo di consolidamento.

Francesco Grasso, Dottore Commercialista e Revisore Contabile è iscritto all'Ordine di Milano ed è componente della Commissione "Principi Contabili".

Ha maturato una intensa esperienza nell'ambito della revisione contabile e della consulenza societaria e fiscale.

E' autore di numerose pubblicazioni sui temi fiscali e contabili.

Attualmente svolge attività di libero professionista in Milano.

Paolo Terazzi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile è iscritto all'Ordine di Milano ed è componente della Commissione "Principi Contabili".

Ha maturato una significativa esperienza nella revisione contabile e nella consulenza aziendale.

Attualmente è Responsabile del Bilancio Consolidato del Gruppo Amplifon, società quotata alla Borsa di Milano nel segmento STAR.